

Serie Ordinaria n. 25 - Mercoledì 22 giugno 2022

D.G. Welfare

D.d.s. 10 giugno 2022 - n. 8222**Approvazione dei Piani di gestione della biosicurezza nell'ambito delle misure adottate in zona di restrizione 1 per il contrasto alla peste suina africana (PSA)**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
PREVENZIONE SANITÀ VETERINARIA

Visti i dispositivi delle seguenti norme statali:

- legge 7 aprile 2022, n. 29 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste Suina Africana (PSA)»;
- ordinanza del «Commissario straordinario alla peste suina africana (d.p.cm. 25 febbraio 2022) n. 1 del 25 marzo 2022 avente ad oggetto «Misure di controllo e prevenzione della Peste Suina Africana»;

Richiamata l'Ordinanza della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi n. 7804 del 01 giugno 2022, avente ad oggetto «Prevenzione e controllo della diffusione della Peste Suina Africana - Revoca del decreto n. 2522 del 28 febbraio 2022 «Prevenzione e controllo della diffusione della Peste Suina Africana - Revoca del decreto n. 859 del 21 gennaio 2022 «Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 117 comma 1 del d.lgs. 112/1998. Misure urgenti per la prevenzione e il controllo della diffusione della Peste Suina Africana» e nuove disposizioni per la prevenzione e il controllo della diffusione della Peste Suina Africana»;

Considerato che gli abbattimenti di cinghiali all'interno delle zone di restrizione sono una misura di controllo e prevenzione della Peste Suina Africana prevista dalle norme sopra menzionate;

Considerato altresì che tali ordinanze dispongono che le attività di abbattimento del cinghiale nelle zone sottoposte a restrizione siano vincolate all'approvazione da parte dell'Autorità competente regionale di piani di gestione della biosicurezza presentati da ogni Istituto Faunistico che intenda praticare gli abbattimenti previa valutazione favorevole dei Servizi veterinari territoriali;

Rilevato in particolare che la sopra menzionata ordinanza regionale 7804/2022 dispone che i Piani di gestione della biosicurezza redatti dagli Istituti Faunistici devono essere trasmessi al Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale dell'ATS competente per territorio per la prima valutazione e, dopo parere favorevole di quest'ultimi, inviati alla U.O. Veterinaria della DG Welfare per la successiva approvazione;

Preso atto che con Prot. n. G1.2022.0024086 del 7 giugno 2022 il Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di origine Animale dell'ATS di Pavia ha trasmesso, ai sensi dell'Ordinanza regionale n. 7804/2022, alla DG Welfare i seguenti Piani di gestione della biosicurezza presentati da:

- Ambito Territoriale di Caccia Pavia 5,
- Azienda Agrituristico Venatoria San Zaccaria,
- Azienda Faunistico Venatoria Arpesina,
- Azienda Faunistico Venatoria Cegni,
- Azienda Faunistico Venatoria Reganzo,
- Azienda Faunistico Venatoria Rocca Susella,
- Azienda Faunistico Venatoria Sarnago,

unitamente alle relative validazioni del Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale di tale ATS, acquisite agli atti dell'istruttoria;

Dato atto che tali Piani contengono le misure operative in termini di biosicurezza previste dall'Allegato 1 della sopracitata ordinanza regionale;

Richiamate:

- la d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018 recante «Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura», che individua gli obiettivi programmatici della XI Legislatura, tra i quali la promulgazione del documento pluriennale di programmazione nel settore della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;
- la d.c.r. XI/522 del 28 maggio 2019, recante «Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2019-2023», che individua tra le priorità della politica regionale in materia di sanità pubblica veterinaria anche la tutela della salute e del benessere animale;

- la d.g.r. n. XI/6089 del 14 marzo 2022 recante «Aggiornamento piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (P.T.P.C.T.) 2022-2024», che definisce la strategia regionale di prevenzione dei fenomeni corruttivi e gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013;

Viste:

- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss.mm.ii. recante «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità», che disciplina il Servizio Sanitario Regionale;
- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 recante «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. di approvare i Piani di gestione della biosicurezza, parte integrante e sostanziale del presente atto, presentati da:

- Ambito Territoriale di Caccia Pavia 5,
- Azienda Agrituristico Venatoria San Zaccaria,
- Azienda Faunistico Venatoria Arpesina,
- Azienda Faunistico Venatoria Cegni,
- Azienda Faunistico Venatoria Reganzo,
- Azienda Faunistico Venatoria Rocca Susella,
- Azienda Faunistico Venatoria Sarnago;

2. di dare atto che il provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di trasmettere il provvedimento al Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale dell'ATS di Pavia ai fini della successiva trasmissione agli Istituti Faunistici interessati per il seguito di competenza;

5. di stabilire la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul Portale Istituzionale di Regione Lombardia.

Il dirigente
Giovanni Matteo Manarolla

_____ • _____

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA

ATC PAVIA 5 OLTREPO SUD

PIANO DI GESTIONE DELLA
BIOSICUREZZA

AI SENSI DELL'ORDINANZA REGIONALE N. 7804 del 01/06/2022

GIUGNO 2022

IL PRESIDENTE

Gabriele Scabini




I TECNICI

Dott.sse

Caterina Cavenago e Raffaella Geremia

Chirò s.n.c.
di Caterina Cavenago e
Raffaella Geremia
Via Isimbardi, 32 - 20141 MILANO
P. IVA e C. F.: 05153300966



A cura di:

Dott.sse Caterina Cavenago e Raffaella Geremia



Chirò s.n.c. di Caterina Cavenago e Raffaella Geremia
Sede legale e operativa via Isimbardi 32 - 20141 MILANO
tel. e fax. +39.02.39661461
P.IVA CF. 05153300966 - Numero REA: MI - 1800131
E-mail: info@chiro-natura.it
PEC: chirosnc@pec.chiro-natura.it

PREMESSA

Secondo il Reg. UE 2022/440 della Commissione del 16 Marzo 2022, recante modifica dell'allegato I del Reg. UE 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, i Comuni elencati nella Zona soggetta a restrizione I in provincia di Pavia sono:

- Bagnaria
- Brallo di Pregola
- Cecima
- Godiasco
- Menconico
- Montesegale
- Ponte Nizza
- Rocca Susella
- Santa Margherita di Staffora
- Val Di Nizza
- Varzi




Fig. 1 – Comuni in area di Restrizione I

Tale restrizione è stata recepita da regione Lombardia con l'Ordinanza n° 7804 del 01/06/2022. "Prevenzione e controllo della diffusione della peste suina africana – Revoca del decreto n. 2522 del 28 febbraio 2022 "prevenzione e controllo della diffusione della peste suina africana – revoca del Decreto n. 859 del 21 gennaio 2022 "ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 117 comma 1 del d.lgs. 112/1998. Misure urgenti per la prevenzione e il controllo della diffusione della peste suina africana" e nuove disposizioni per la prevenzione e il controllo della diffusione della peste suina africana"

I comuni sopra elencati ricadenti nella Zona di restrizione I sono tutti inclusi nel territorio dell'ATCPV5 (Fig.2).




Figura 2 – Localizzazione dei comuni inclusi nella Zona di Restrizione I ricadenti nell'ATCPV5
In blu è in evidenza il corso del Torrente Staffora

Nei comuni sopra riportati, ovvero nell'area soggetta a restrizione I, ricadono i seguenti Istituti faunistici o di protezione (nell'area non sono incluse Zone addestramento cani, Oasi di protezione e aree a Parco naturale):

- ATC: ATC 4 Casteggio Oltrepo Nord e **ATC 5 Varzi Oltrepo Sud** (inclusi entrambi parzialmente)
- AFV: Rocca Susella, Arpesina (inclusa parzialmente), Sarnago, Regnano e Cegni
- AATV: San Zaccaria
- ZRC: Poggioferrato, Monteacuto, Sant'Ilario, Negruzzo e Le Torraie
- Riserve naturali: Monte Alpe
- SIC/ZSC Monte Alpe e Le Torraie-Monte Lesima
- Parchi di interesse sovracomunale: Oramala Area Pian del Re

Di seguito si fornisce una breve descrizione delle modalità gestionali del cinghiale e dei riferimenti normativi attualmente in vigore nel territorio lombardo e nello specifico nell'ATCPV5.

Nel luglio 2017, il Consiglio regionale ha approvato la l.r. n. 19/17 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti" (pubblicata sul BURL n. 29 suppl. del 21.07.2017). Tale legge regionale, dispone in merito alla zonizzazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale, da suddividersi in aree idonee e aree non idonee alla presenza del cinghiale. In conseguenza di tale zonizzazione, la gestione della specie può avvenire avvalendosi, nelle aree idonee, sia delle differenti modalità di caccia consentite dalle norme vigenti, sia del controllo, attività regolamentata dalla legge 157/92, art. 19 e dalla l.r. 26/93, art. 41; nelle aree non idonee, la gestione può invece avvenire tramite il controllo e la sola caccia di selezione individuale. La l.r. 19/17, fornisce altresì una serie di prescrizioni su prevenzione e indennizzo dei danni da cinghiale, sulla valorizzazione delle carni e su divieti relativi alle immissioni e all'allevamento della specie.

La Giunta regionale, con Deliberazione 1019 del 17 dicembre 2018 ha approvato la "Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia - attuazione dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 19/2017 "Gestione faunistico venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti".

Sulla base di questi provvedimenti attuativi, il prelievo venatorio del cinghiale può essere effettuato dai titolari di licenza di caccia appositamente abilitati dalla Regione per il territorio di propria competenza.

In particolare, l'ATCPV5 è integralmente compreso in area idonea alla specie (UdG D denominata "Pavia Oltrepo") come indicato nella figura sottostante.




Figura 3 – Zonizzazione del territorio regionale in Unità di Gestione del cinghiale (Allegato A alla DGR n. XI/273 del 28.06.18): nel riquadro in rosso l'area dell'ATCPV5, individuata come area IDONEA alla presenza della specie e ricadente nell'Unità D – Pavia Oltrepo

Al momento, per l'ATCPV5 è vigente il seguente Progetto di gestione del cinghiale di durata quinquennale (PPGC2020-2024) approvato da Regione Lombardia con Decreto 6493 del 04/06/2020 di Struttura AFCP Pavia-Lodi. Il PPGC è attuato annualmente attraverso lo IAPC (Intervento annuale di prelievo del cinghiale), a seguito di parere favorevole di ISPRA. Le attività di caccia e di controllo della specie cinghiale saranno modulate in base alla situazione epidemiologica e alle risultanze dell'attività di sorveglianza passiva.

A fini gestionali il territorio dell'ATCPV5 è stato suddiviso in più unità gestionali in base al tipo di prelievo effettuato, in grassetto le zone ricadenti in Zona di restrizione I:

ZCB	ZOCC	Settore di Caccia di selezione al cinghiale (SC)
Volpara Conco-Casa Ragazzi Cannette Cappelletta	Banchello Valverde Bosco del Bugè Costa Cavalieri	SC 1 VALMONTANA
Ossenisio Zavattarello	Zavattarello	
Giardino Alpino Castelvecchio Oltretidone	Romagnese	
Monte Fica Vecchia Alta Collina	Montetreno Gomo Monsumà	SC 2 GODIASCO-VAL DI NIZZA
Calcinara Ardivestra	Calcinara Ardivestra	
Calcinara Nizza Casa Grossi	Pian del Re Monte Magoglia	
Begna Guardamonte Serra del Monte Bagnaria	Bagnaria	SC 3 BAGNARIA-SAGLIANO
Casa Massone	Casa Massone	
Sagliano Borzana	Sagliano	
Menconico	Menconico	SC 4 MENCONICO-VARZI
Rosara Santa Cristina Castellaro	Casa Galeotti Bosmenso	
Colletta Piano della Faggeta	Brallo di Pregola	SC 5 BRALLO-SANTA MARGHERITA
Monte Bogleglio Ceregate Vallescura	Santa Margherita di Staffora	

In base all'Ordinanza di Regione Lombardia N° 7804 del 01/06/2022, fino all'installazione di una recinzione

che limiti il passaggio di cinghiali dalla zona di restrizione II (area infetta) verso i territori in zona di restrizione I, gli interventi nelle aree di restrizione I dovranno essere limitati al prelievo selettivo individuale (in caccia e in controllo, quest'ultimo sotto il coordinamento della Polizia Provinciale) ad ovest del torrente Staffora, mentre nelle aree ad est del torrente Staffora la caccia potrà essere condotta esclusivamente con metodi selettivi, e l'attività di controllo, sempre sotto il coordinamento della Polizia Provinciale, potrà essere condotta con metodi selettivi e collettivi (girata).

Le aree dell'ATCPV5 incluse in Zona di restrizione I ad **OVEST** del torrente **Staffora** nelle quali si potrà esercitare il **prelievo** (da cacciatori abilitati) e il **controllo** unicamente in **selezione** (da operatori abilitati al controllo sotto il coordinamento della Polizia Provinciale) sono:

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| ✓ ZCB Monte Bogleglio | ✓ ZCB Guardamonte |
| ✓ ZCB Castellaro | ✓ ZCB Ceregate |
| ✓ ZCB Casa Galeotti | ✓ ZCB Serra del Monte |
| ✓ ZCB Bosmenso | ✓ ZRA Val Crosa |
| ✓ ZCB Cecima | ✓ ZRA Moglia |
| ✓ ZCB Alta collina | ✓ ZRC Negruzzo (solo controllo) |




Figura 4 – Localizzazione delle zone ad OVEST dello Staffora (in blu), nelle quali è possibile operare unicamente in selezione (caccia e controllo)

Le aree dell'ATCPV5 ricadenti a **EST** del torrente **Staffora** incluse nella zona di restrizione I in cui il prelievo sarà effettuato pertanto in **selezione** dai cacciatori abilitati e in **controllo (selezione e girata)**, sotto il coordinamento della Polizia Provinciale, dagli operatori abilitati al controllo, sono:

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| ✓ ZCB Begna | ✓ ZCB Vallescura |
| ✓ ZCB Castelvecchio | ✓ ZCB Calcinara Nizza |
| ✓ ZCB Menconico | ✓ ZCB Casa Grossi |
| ✓ ZCB Corbesassi | ✓ ZCB Pian del Re |
| ✓ ZCB Sant'Alberto | ✓ ZCB Monte Magoglia |
| ✓ ZCB Colletta | ✓ ZCB Rosara |
| ✓ ZCB Piano della Faggeta | ✓ ZCB Santa Cristina |
| ✓ ZCB Casa Massone | ✓ ZRC Poggioferrato, |
| ✓ ZCB Monte Fica Vecchia | ✓ ZRC Monteacuto, |
| ✓ ZCB Montetreno | ✓ ZRC Sant'Ilario |
| ✓ ZCB Gomo | ✓ ZRC Le Torraie |
| ✓ ZCB Monsumà | ✓ Riserva naturale Monte Alpe |
| ✓ ZCB Calcinara Ardivestra | |
| ✓ ZCB Sagliano | |
| ✓ ZCB Borzana | |




Figura 5 – Localizzazione delle zone ad EST dello Staffora (in blu), nelle quali è possibile operare in caccia (selezione) e controllo (selezione e girata)

Su tutto il territorio ricadente nella Zona di restrizione I, la caccia di selezione sarà esercitata nella forma dell'aspetto da appostamento/punto di tiro anche mobile purché sopraelevato, da cacciatori abilitati da Regione Lombardia (oltre ad una formazione specifica in materia di biosicurezza a cura del Dipartimento Veterinario dell'ATS competente per territorio in collaborazione con la U.O. Veterinaria regionale), con il fine di minimizzare i rischi legati allo sparo, evitando il più possibile eventuali ferimenti, un'eventuale distribuzione di parti del corpo dell'animale e/o un eccessivo versamento di liquidi corporei, soprattutto sangue, sul terreno circostante l'abbattimento.

Al fine di aumentare l'efficienza del prelievo in selezione si prevede la possibilità di ricorrere al foraggiamento attrattivo. In base a quanto indicato dalla DGR n. XI / 1761 del 17/06/2019 il foraggiamento dovrà svolgersi secondo le seguenti modalità:

- dovrà essere utilizzato esclusivamente mais in granella;
- dovrà essere somministrato un quantitativo massimo giornaliero di granella di mais pari a un chilogrammo per ogni punto di foraggiamento;
- dovrà essere predisposto non più di un punto di foraggiamento ogni 50 ha di superficie;
- la distribuzione del foraggiamento attrattivo dovrà essere sospesa al termine del periodo di prelievo consentito o al raggiungimento del numero previsto di abbattimenti autorizzati.

Il controllo (LR 26/93 art. 41), esercitato a ovest dello Staffora solo in selezione e ad est dello Staffora in selezione e/o girata, potrà essere effettuato nel territorio dell'ambito e nelle ZRC dalla Polizia Provinciale, che potrà avvalersi di operatori espressamente abilitati dalla Regione (oltre ad una formazione specifica in materia di biosicurezza a cura del Dipartimento Veterinario dell'ATS competente per territorio in collaborazione con la U.O. Veterinaria regionale). Tutti gli animali abbattuti in controllo dovranno essere conferiti in un CLS individuato all'interno della zona di restrizione I. Le procedure di biosicurezza che gli operatori adotteranno dopo l'abbattimento in controllo (movimentazione, conferimento, disinfezione abbigliamento e attrezzature, stoccaggio e manipolazione delle carcasse) saranno le stesse esplicitate nel presente elaborato per la caccia.

Piano di gestione della biosicurezza

Il presente piano di gestione della biosicurezza contiene gli elementi minimi da applicare durante le varie fasi delle operazioni di abbattimento del cinghiale all'interno delle aree sottoposte a restrizione I, sia in caccia sia in controllo, quest'ultimo, come detto in premessa, sotto il coordinamento della Polizia Provinciale, al fine di prevenire la contaminazione indiretta e l'eventuale diffusione del virus in aree

indenni. I capi abbattuti possono essere destinati all'autoconsumo esclusivamente all'interno della stessa Zona di restrizione I e solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA.

Il Presente piano di gestione della biosicurezza ha validità a seguito di parere positivo del Dipartimento Veterinario dell'ATS competente per territorio e approvazione della U.O. Veterinaria Regionale della DG Welfare.

Cacciatori abilitati al prelievo del cinghiale, operatori addetti al controllo e formazione in tema di biosicurezza

Nell'Allegato A in formato Excel , parte integrante del presente Piano di gestione della biosicurezza, si fornisce l'elenco dei nominativi suddiviso per cacciatori addetti alle operazioni di abbattimento del cinghiale e operatori abilitati al controllo del cinghiale, quest'ultimo sotto il coordinamento della Polizia Provinciale, nel territorio dell'ATCPV5 ricadente in Zona di restrizione I. Si specifica che il personale è in possesso dei titoli abilitativi previsti dalla normativa di settore per le attività venatoria e di controllo.

Il personale indicato per poter operare in biosicurezza riceve una formazione specifica preliminare, a cura del Dipartimento Veterinario dell'ATS competente per territorio in collaborazione con la U.O. Veterinaria regionale, riguardo l'individuazione precoce della malattia, la mitigazione dei rischi di trasmissione del virus e le misure di biosicurezza da applicare durante le operazioni di controllo e di caccia.

L'elenco degli operatori per i quali si chiede la formazione attraverso il corso specifico di cui sopra, potrà essere aggiornato anche dopo l'approvazione del Piano, previa integrazione trasmessa all'ATS competente per territorio.

Verrà tenuta agli atti copia del certificato di avvenuta formazione da parte degli operatori/cacciatori.

Trasporto del cinghiale dal luogo di abbattimento a una struttura designata

Dopo l'abbattimento sarà vietato eviscerare gli animali abbattuti sul campo e lasciare gli organi interni sul terreno. Le eventuali parti di carcassa che a seguito dello sparo si ritrovano sul terreno saranno rimosse e trasferite insieme all'animale abbattuto in appositi contenitori e tutta l'area interessata, compresa quella contenente eventuali perdite di liquidi corporei in particolare sangue, sarà disinfettata con acido citrico (25g/m²).

La carcassa intera, e/o eventuali parti rimosse dal terreno dopo lo sparo, sarà trasportata direttamente in una delle Strutture indicate nel punto successivo obbligatoriamente localizzate all'interno della zona di restrizione I in cui l'animale è stato abbattuto. Al fine di evitare ogni percolazione di liquidi e in particolare

del sangue durante lo spostamento degli animali abbattuti, i cacciatori/operatori utilizzeranno contenitori di acciaio/plastica rigida o delle slitte di plastica. Il contenitore contenente la carcassa del cinghiale sarà trasferito su un veicolo, preferibilmente dedicato solo a questo tipo di utilizzo. Tutta l'attrezzatura utilizzata per il trasporto del cinghiale abbattuto, così come il veicolo utilizzato per il suo trasferimento, qualora necessario, saranno lavati con acqua corrente e disinfettati con disinfettanti elencati nel punto **"Abbigliamento e attrezzature in dotazione presso le strutture designate"** una volta conferita la carcassa presso la struttura segnalata.

Designazione e requisiti delle strutture per la gestione delle carcasse di cinghiale

Il Comitato di Gestione dell'ATCPV5 ha individuato le seguenti Strutture di conferimento che si trovano all'interno dei territori dei comuni soggetti a restrizione I:

CASE DI CACCIA (conferimento cinghiali abbattuti esclusivamente in azione di caccia)

- *Frazione Bralello n 22 Comune di Brallo di Pregola (PV) ubicata in frazione Bralello 27050 BRALLO DI PREGOLA (PV)*
- *Via Mazzolino n 26 Comune di Rocca Susella (PV) 27052 ROCCA SUSELLA (PV)*
- *Frazione Casanova Sinistra (appena passato il ristorante GANDOLFI) 27050 Santa Margherita di Staffora (PV)*
- *Presso Agriturismo "Pino" Frazione Sala 27050 SANTA MARGHERITA DI STAFFORA (PV)*
- *frazione Casa Minchino abitazione Sgorbini Carlo Località Minchino n 33 27050 PONTE NIZZA (PV)*
- *Frazione Pietragavina presso macello del sig. CENTENARO ORESTE Frazione Pietragavina n_ 185 27057 VARZI (PV)*
- *Località Carro presso Abitazione CAMPOROTONDO Giampiero s.n. c. 27057 VARZI (PV)*
- *Fraz. Giarola, c/o abitazione Sig. Carluccio Draghi Menconico (PV)*

CLS

(conferimento cinghiali abbattuti in azione di caccia e/o controllo)

- *Centro per la Lavorazione della Selvaggina (CLS) "Azienda Agricola Bosco Fabrizio" sito in Loc. Casa Schiavo, 18 27050 Val di Nizza (PV)*

Tutte le Strutture sono collocate all'interno della Zona di restrizione I e rispettano i requisiti previsti dall'Ordinanza regionale N. 7804 del 01/06/2022, in particolare:

- Sono di facile accesso;
- Sono dotate di disinfettanti per ambienti e attrezzature;

- Sono dotate di acqua corrente ed elettricità;
- Sono dotate di cella frigo/frigorifero o congelatore;
- Sono pavimentate e con pareti lavabili;
- Sono dotate di un'area dedicata per le attività di eviscerazione e scuoiamento;
- Sono dotate di barriere per evitare l'ingresso di animali nei locali;
- Sono dotate di un'area per la pulizia e disinfezione degli strumenti e del vestiario;
- Sono dotate di contenitore per lo stoccaggio dei sottoprodotti di origine animale destinati allo smaltimento;
- Sono dotate di barriere di disinfezione all'ingresso (vaschette riempite di disinfettante).

Abbigliamento e attrezzature in dotazione presso le strutture designate

Il personale addetto all'attività di manipolazione e gestione delle carcasse seguirà le seguenti indicazioni:

- Indosserà indumenti e calzature lavabili e facilmente disinfettabili;
- Utilizzerà strumenti dedicati che possono essere facilmente puliti e disinfettati;
- Riporrà tutti i prodotti monouso in sacchetti di plastica e provvederà al corretto smaltimento.

Per la disinfezione dell'abbigliamento e delle attrezzature utilizzerà esclusivamente disinfettanti autorizzati (principi attivi elencati nel Manuale operativo delle pesti suine) di seguito riportati.

A) ELENCO DEI DISINFETTANTI EFFICACI NEI CONFRONTI DEL VIRUS DELLA PESTE SUINA AFRICANA		
➤	Complesso potassio perossimonosolfato+acido malico+acido sulfamico +dodecilbensensulfonato+sodio esametafosfato (Virkon S)	1%
	Irrorazione strutture interne e nebulizzazione ambienti	
➤	Idrossido di Sodio (Soda Caustica)	2%
	Asperione animali abbattuti, stalle e trattamento delle deiezioni (15 lt/m ³ , pH 10,4 -12)	
➤	Carbonato di sodio (pH 11,6 – 95 °C)	40%
	Irrorazione strutture interne ed esterne, oggetti ed utensili	
➤	Ortofenilfenolo (Environ D)	1%
	Irrorazione strutture interne e nebulizzazione ambienti	
➤	Lysol	5%
	Camion, divise da lavoro, oggetti vari	

Corretto smaltimento dei sottoprodotti

Per le carcasse provenienti esclusivamente da operazioni di caccia, conferite alle Case di Caccia elencate sopra, sarà il cacciatore/operatore formato che si occuperà di tutti i passaggi di manipolazione della carcassa dall'eviscerazione in poi, adottando tutte le misure di biosicurezza ed utilizzando abbigliamento e attrezzature di cui sopra. I sottoprodotti degli animali abbattuti saranno stoccati in contenitori a tenuta, non accessibili ad animali per essere sistematicamente inviati a impianti di smaltimento. L'invio all'impianto di smaltimento sarà effettuato da ditte specializzate.

Per quanto riguarda il conferimento delle carcasse provenienti da caccia e/o controllo conferite al Centro di lavorazione Selvaggina, identificato sopra, sarà il personale formato del CLS ad occuparsi di tutti i passaggi di manipolazione della carcassa dall'eviscerazione in poi; i sottoprodotti degli animali abbattuti saranno stoccati in contenitori a tenuta, non accessibili ad animali per essere sistematicamente inviati a impianti di smaltimento. Lo stoccaggio dei sottoprodotti e l'invio all'impianto di smaltimento avverranno a cura del CLS.

Campionamento

Le operazioni di campionamento dei cinghiali abbattuti saranno condotte esclusivamente nelle Strutture indicate. Il campione per il test (milza) verrà prelevato dalla carcassa direttamente dal Veterinario Ufficiale oppure da personale formato del CLS, e inviato all'IZSLER, per il tramite dei Servizi veterinari. Ogni campione sarà accompagnato dalla scheda di conferimento animali selvatici allegata alla DGR 13852 del 18/10/2021 "Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica" e di seguito riportata.



Allegato A
Allegato E
Regione Lombardia
CONFERIMENTO DI ANIMALI SELVATICI

Categoria e sesso: _____ Sesso: _____
 Età: _____ Età: _____
 Comportamento/altro: _____
 AT: _____
 M (campione): _____
 Motivo: _____

Specie (Scegliere una o più specie compilate con data di morte ed età):
 SPECIE: _____
 Sesso: _____
 Età: _____
 Classi: _____

Specie (Scegliere una o più specie compilate con data di morte ed età):
 SPECIE: _____
 Sesso: _____
 Età: _____
 Classi: _____

Data di Ritiro/Smaltimento:
 Numero identificativo: _____
 Luogo: _____
 Spazio di smaltimento: _____

Stoccaggio sicuro in loco dei cinghiali abbattuti fino all'esito negativo del test per PSA

I cinghiali saranno identificati individualmente tramite la fascetta inamovibile applicata durante l'attività di controllo o venatoria, e stoccati all'interno delle celle frigorifere/ frigoriferi delle Strutture suindicate; non potranno lasciare la struttura prima di aver acquisito l'esito negativo dei test di laboratorio.

Le carcasse presenti in contemporanea all'interno della Struttura in attesa del risultato dell'esito del campione, al fine dell'assegnazione al consumo, saranno considerate come un unico lotto e liberalizzate esclusivamente a seguito dell'acquisizione del risultato del test di tutte le carcasse. In ogni caso le celle frigorifere/ frigoriferi saranno pulite dopo aver rimosso le carcasse o la carne con i disinfettanti efficaci indicati nel punto "**Abbigliamento e attrezzature in dotazione presso le strutture designate**".

I capi abbattuti saranno destinati all'autoconsumo esclusivamente all'interno della stessa zona di restrizione e solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA.

Pulizia, disinfezione della struttura e procedure per lo smaltimento dei cinghiali positivi alla PSA

In caso di esito positivo per PSA l'utilizzo della struttura viene sospeso e tutte le carcasse presenti vengono avviate allo smaltimento a cura del Servizio veterinario.

Tutta la struttura sarà pulita e disinfettata comprese celle frigo/frigoriferi, veicoli, strumenti, vestiti sotto la supervisione del Servizio veterinario. Gli addetti alle operazioni di pulizia e disinfezione avranno una specifica formazione debitamente documentata, secondo quanto riportato nel Manuale operativo delle pesti suine. La soluzione disinfettante sarà preparata al momento e utilizzata con un tempo di contatto di almeno 60 minuti e i disinfettanti efficaci sono quelli riportati nel Manuale operativo delle pesti suine e indicati nel punto "**Abbigliamento e attrezzature in dotazione presso le strutture designate**".

L'avvenuta disinfezione dei locali e delle attrezzature sarà verificata dai servizi veterinari.

In caso di positività verranno applicate le ulteriori procedure indicate dall'ATS competente per territorio.

**AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA
SAN ZACCARIA (PV)**

PIANO DI GESTIONE DELLA BIOSICUREZZA

AI SENSI DELL'ORDINANZA REGIONALE N. 7804 del 01/06/2022

GIUGNO 2022

A cura di:

Dott.sse Caterina Cavenago e Raffaella Geremia



Chirò s.n.c. di Caterina Cavenago e Raffaella Geremia
Sede legale e operativa via Isimbardi 32 - 20141 MILANO
tel. e fax. +39.02.39661461
P.IVA CF. 05153300966 - Numero REA: MI - 1800131
E-mail: info@chiro-natura.it
PEC: chirosnc@pec.chiro-natura.it

Chirò s.n.c.
di Caterina Cavenago e
Raffaella Geremia
Via Isimbardi, 32 - 20141 MILANO
P. IVA e C. F.: 05153300966



PREMESSA

Secondo il Reg. UE 2022/440 della Commissione del 16 Marzo 2022, recante modifica dell'allegato I del Reg. UE 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, i Comuni elencati nella zona soggetta a restrizione I in provincia di Pavia sono:

- Bagnaria
- Brallo di Pregola
- Cecima
- Godiasco
- Menconico
- Montesegale
- Ponte Nizza
- Rocca Susella
- Santa Margherita di Staffora
- Val Di Nizza
- Varzi




Fig. 1 – Comuni in area di Restrizione I

Nei comuni sopra riportati, ovvero nell'area soggetta a restrizione I, ricadono i seguenti Istituti faunistici o di protezione (nell'area non sono incluse Zone addestramento cani, Oasi di protezione e aree a Parco naturale):

- ATC: ATC 4 Casteggio Oltrepo Nord e ATC 5 Varzi Oltrepo Sud (inclusi entrambi parzialmente)
- AFV: Rocca Susella, Arpesina (inclusa parzialmente), Sarnago, Reganzo e Cegni
- **AATV: San Zaccaria**
- ZRC: Poggioferrato, Monteacuto, Sant'Ilario, Negruzzo e Le Torraie
- Riserve naturali: Monte Alpe
- SIC/ZSC Monte Alpe e Le Torraie-Monte Lesima
- Parchi di interesse sovracomunale: Oramala Area Pian del Re

L'AATV San Zaccaria ricade nella Zona di restrizione I (Fig.2).




Figura 2 – Localizzazione AATV San Zaccaria rispetto alla Zona di Restrizione I (in rosa) e al Torrente Staffora (in blu)

Di seguito si fornisce una breve descrizione delle modalità gestionali del cinghiale e dei riferimenti normativi attualmente in vigore nel territorio lombardo e nello specifico nell’AATV San Zaccaria.

Nel luglio 2017, il Consiglio regionale ha approvato la l.r. n. 19/17 “Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti” (pubblicata sul BURL n. 29 suppl. del 21.07.2017). Tale legge regionale, dispone in merito alla zonizzazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale, da suddividersi in aree idonee e aree non idonee alla presenza del cinghiale. In conseguenza di tale zonizzazione, la gestione della specie può avvenire avvalendosi, nelle aree idonee, sia delle differenti modalità di caccia consentite dalle norme vigenti, sia del controllo, attività regolamentata dalla legge 157/92, art. 19 e dalla l.r. 26/93, art. 41; nelle aree non idonee, la gestione può invece avvenire tramite il controllo e la sola caccia di selezione individuale. La l.r. 19/17, fornisce altresì una serie di prescrizioni su prevenzione e indennizzo dei danni da

cinghiale, sulla valorizzazione delle carni e su divieti relativi alle immissioni e all'allevamento della specie.

La Giunta regionale, con Deliberazione 1019 del 17 dicembre 2018 ha approvato la "Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia - attuazione dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 19/2017 "Gestione faunistico venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti".

Sulla base di questi provvedimenti attuativi, il prelievo venatorio del cinghiale può essere effettuato dai titolari di licenza di caccia appositamente abilitati dalla Regione per il territorio di propria competenza.

In particolare, l'AATV San Zaccaria è integralmente compresa in area idonea alla specie (UdG D denominata "Pavia Oltrepo") come indicato nella figura sottostante.




Figura 3 – Zonizzazione del territorio regionale in Unità di Gestione del cinghiale (Allegato A alla DGR n. XI/273 del 28.06.18): nel riquadro in rosso l'area dell'AATV San Zaccaria, individuata come area IDONEA alla presenza della specie e ricadente nell'Unità D – Pavia Oltrepo

Al momento, per l'AATV San Zaccaria è vigente il Progetto di gestione del cinghiale di durata quinquennale (PPGC2020-2024) approvato da Regione Lombardia con atto n.11414 del 30/09/2020 di Struttura AFCP Pavia-Lodi. Il PPGC è attuato annualmente attraverso lo IAPC (Intervento annuale di prelievo del cinghiale), a seguito di parere favorevole di ISPRA. Le attività di caccia e di controllo della specie cinghiale saranno modulate in base alla situazione epidemiologica e alle risultanze dell'attività di sorveglianza passiva.

In base all'Ordinanza di Regione Lombardia N° 7804 del 01/06/2022, fino all'installazione di una recinzione che limiti il passaggio di cinghiali dalla zona di restrizione II (area infetta) verso i territori in zona di

restrizione I, gli interventi nelle aree di restrizione I dovranno essere limitati al prelievo selettivo individuale (in caccia e in controllo, quest'ultimo sotto il coordinamento della Polizia Provinciale) ad ovest del torrente Staffora, mentre nelle aree ad est del torrente Staffora la caccia potrà essere condotta esclusivamente con metodi selettivi, e l'attività di controllo, sempre sotto il coordinamento della Polizia Provinciale, potrà essere condotta con metodi selettivi e collettivi (girata).

Come evidenziato in figura 2, l'AATV San Zaccaria ricade a est del torrente Staffora, pertanto il **prelievo** sarà effettuato in **selezione** dai cacciatori abilitati e in **controllo (selezione e girata)**, sotto il coordinamento della Polizia Provinciale, dagli operatori abilitati al controllo.

La caccia di selezione sarà esercitata nella forma dell'aspetto da appostamento/punto di tiro anche mobile purché sopraelevato, da cacciatori abilitati da Regione Lombardia (oltre ad una formazione specifica in materia di biosicurezza a cura del Dipartimento Veterinario dell'ATS competente per territorio in collaborazione con la U.O. Veterinaria regionale), con il fine di minimizzare i rischi legati allo sparo, evitando il più possibile eventuali ferimenti, un'eventuale distribuzione di parti del corpo dell'animale e/o un eccessivo versamento di liquidi corporei, soprattutto sangue, sul terreno circostante l'abbattimento.

Al fine di aumentare l'efficienza del prelievo in selezione si prevede la possibilità di ricorrere al foraggiamento attrattivo. In base a quanto indicato dalla DGR n. XI / 1761 del 17/06/2019 il foraggiamento dovrà svolgersi secondo le seguenti modalità:

- dovrà essere utilizzato esclusivamente mais in granella;
- dovrà essere somministrato un quantitativo massimo giornaliero di granella di mais pari a un chilogrammo per ogni punto di foraggiamento;
- dovrà essere predisposto non più di un punto di foraggiamento ogni 50 ha di superficie;
- la distribuzione del foraggiamento attrattivo dovrà essere sospesa al termine del periodo di prelievo consentito o al raggiungimento del numero previsto di abbattimenti autorizzati.

Il controllo (LR 26/93 art. 41) potrà essere effettuato all'interno dei confini aziendali dalla Polizia Provinciale che potrà avvalersi di operatori espressamente abilitati dalla Regione, con un'ulteriore formazione specifica in materia di biosicurezza a cura del Dipartimento Veterinario dell'ATS competente per territorio in collaborazione con la U.O. Veterinaria regionale. Tutti gli animali abbattuti in controllo dovranno essere conferiti in un CLS individuato all'interno della zona di restrizione I. Le procedure di biosicurezza che gli operatori adotteranno dopo l'abbattimento in controllo (movimentazione, conferimento, disinfezione abbigliamento e attrezzature, stoccaggio e manipolazione delle carcasse) saranno le stesse esplicitate nel presente elaborato per la caccia.

Il presente elaborato si integra nel più ampio contesto del piano di biosicurezza per il territorio sottoposto a

Restrizione I dell'Ambito Territoriale di Caccia Varzi Oltrepo Sud PV5.

Piano di gestione della biosicurezza

Il presente piano di gestione della biosicurezza contiene gli elementi minimi da applicare durante le varie fasi delle operazioni di abbattimento del cinghiale all'interno delle aree sottoposte a restrizione I, sia in caccia sia in controllo, quest'ultimo, come detto in premessa, sotto il coordinamento della Polizia Provinciale, al fine di prevenire la contaminazione indiretta e l'eventuale diffusione del virus in aree indenni. I capi abbattuti possono essere destinati all'autoconsumo esclusivamente all'interno della stessa Zona di restrizione I e solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA.

Il Presente piano di gestione della biosicurezza ha validità a seguito di parere positivo del Dipartimento Veterinario dell'ATS competente per territorio e approvazione della U.O. Veterinaria Regionale della DG Welfare.

Cacciatori abilitati al prelievo del cinghiale, operatori addetti al controllo e formazione in tema di biosicurezza

Di seguito si fornisce l'elenco dei nominativi suddiviso per cacciatori che opereranno alle operazioni di abbattimento del cinghiale e operatori abilitati al controllo del cinghiale, quest'ultimo sotto il coordinamento della Polizia Provinciale, nell'AATV San Zaccaria. Si specifica che il personale è in possesso dei titoli abilitativi previsti dalla normativa di settore per le attività venatoria e di controllo.

NOMINATIVO	ABILITATO AL PRELIEVO DEL CINGHIALE	ABILITATO AL CONTROLLO DEL CINGHIALE (ART.41)
PRETI MOAVERO MILANESI ERNESTO	Sì	Sì
PRETI MOAVERO MILANESI GIORGIO	Sì	Sì

Il personale indicato per poter operare in biosicurezza riceve una formazione specifica preliminare, a cura del Dipartimento Veterinario dell'ATS competente per territorio in collaborazione con la U.O. Veterinaria regionale, riguardo l'individuazione precoce della malattia, la mitigazione dei rischi di trasmissione del virus e le misure di biosicurezza da applicare durante le operazioni di controllo e di caccia.

L'elenco degli operatori per i quali si chiede la formazione attraverso il corso specifico di cui sopra, potrà essere aggiornato anche dopo l'approvazione del Piano, previa integrazione trasmessa all'ATS competente per territorio.

Verrà tenuta agli atti copia del certificato di avvenuta formazione da parte degli operatori/cacciatori.

Trasporto del cinghiale dal luogo di abbattimento a una struttura designata

Dopo l'abbattimento sarà vietato eviscerare gli animali abbattuti sul campo e lasciare gli organi interni sul terreno. Le eventuali parti di carcassa che a seguito dello sparo si ritrovano sul terreno saranno rimosse e trasferite insieme all'animale abbattuto in appositi contenitori e tutta l'area interessata, compresa quella contenente eventuali perdite di liquidi corporei in particolare sangue, sarà disinfettata con acido citrico (25g/m²).

La carcassa intera, e/o eventuali parti rimosse dal terreno dopo lo sparo, sarà trasportata direttamente in una delle Strutture indicate nel punto successivo obbligatoriamente localizzate all'interno della zona di restrizione I in cui l'animale è stato abbattuto. Al fine di evitare ogni percolazione di liquidi e in particolare del sangue durante lo spostamento degli animali abbattuti, i cacciatori/operatori utilizzeranno contenitori di acciaio/plastica rigida o delle slitte di plastica. Il contenitore contenente la carcassa del cinghiale sarà trasferito su un veicolo, preferibilmente dedicato solo a questo tipo di utilizzo. Tutta l'attrezzatura utilizzata per il trasporto del cinghiale abbattuto, così come il veicolo utilizzato per il suo trasferimento, qualora necessario, saranno lavati con acqua corrente e disinfettati con disinfettanti elencati nel punto **"Abbigliamento e attrezzature in dotazione presso le strutture designate"** una volta conferita la carcassa presso la struttura segnalata.

Designazione e requisiti delle strutture per la gestione delle carcasse di cinghiale

Il Titolare dell'autorizzazione dell'AATV San Zaccaria ha individuato la seguente Struttura di conferimento, sia per i cinghiali abbattuti in selezione sia in controllo, quest'ultimo attuato sotto il coordinamento della Polizia Provinciale, che si trova all'interno dei territori dei comuni soggetti a restrizione I:

- *Centro per la Lavorazione della Selvaggina (CLS) "Azienda Agricola Bosco Fabrizio" sito in Loc. Casa Schiavo, 18 27050 Val di Nizza (PV).*

Tale struttura è collocata all'interno della Zona di Restrizione I e rispetta i requisiti previsti dall'Ordinanza regionale, in particolare:

- È di facile accesso;

- È dotata di disinfettanti per ambienti e attrezzature;
- È dotata di acqua corrente ed elettricità;
- È dotata di cella frigo/frigorifero o congelatore;
- È pavimentata e con pareti lavabili;
- È dotata di un'area dedicata per le attività di eviscerazione e scuoiamento;
- È dotata di barriere per evitare l'ingresso di animali nei locali;
- È dotata di un'area per la pulizia e disinfezione degli strumenti e del vestiario;
- È dotata di contenitore per lo stoccaggio dei sottoprodotti di origine animale destinati allo smaltimento;
- È dotata di barriere di disinfezione all'ingresso (vaschette riempite di disinfettante).

Abbigliamento e attrezzature in dotazione presso le strutture designate

Il personale addetto all'attività di manipolazione e gestione delle carcasse seguirà le seguenti indicazioni:

- Indosserà indumenti e calzature lavabili e facilmente disinfettabili;
- Utilizzerà strumenti dedicati che possono essere facilmente puliti e disinfettati;
- Riporrà tutti i prodotti monouso in sacchetti di plastica e provvedere al corretto smaltimento;

Per la disinfezione dell'abbigliamento e delle attrezzature utilizzerà esclusivamente disinfettanti autorizzati (principi attivi elencati nel Manuale operativo delle pesti suine) di seguito riportati.


A) ELENCO DEI DISINFETTANTI EFFICACI NEI CONFRONTI DEL VIRUS DELLA PESTE SUINA AFRICANA	
➤ Complesso potassio perossimonosolfato+acido malico+acido sulfamico +dodecilbensensulfonato+sodio esametafosfato (Virkon S)	1%
Irrorazione strutture interne e nebulizzazione ambienti	
➤ Idrossido di Sodio (Soda Caustica)	2%
Asperione animali abbattuti, stalle e trattamento delle deiezioni (15 lt/m ³ , pH 10,4 -12)	
➤ Carbonato di sodio (pH 11,6 – 95 °C)	40%
Irrorazione strutture interne ed esterne, oggetti ed utensili	
➤ Ortofenilfenolo (Environ D)	1%
Irrorazione strutture interne e nebulizzazione ambienti	
➤ Lysol	5%
Camion, divise da lavoro, oggetti vari	

Corretto smaltimento dei sottoprodotti

Premesso che la carcassa, abbattuta sia in caccia sia in controllo, sarà conferita al CLS identificato sopra, il cui personale formato si occuperà di tutti i passaggi di manipolazione della carcassa dall'eviscerazione in poi; i sottoprodotti degli animali abbattuti saranno stoccati in contenitori a tenuta, non accessibili ad animali per essere sistematicamente inviati a impianti di smaltimento. Lo stoccaggio dei sottoprodotti e l'invio all'impianto di smaltimento avverranno a cura del CLS.

Campionamento

Le operazioni di campionamento dei cinghiali abbattuti saranno condotte esclusivamente nel CLS indicato. Il campione per il test (milza) verrà prelevato dalla carcassa direttamente dal Veterinario Ufficiale oppure da personale formato del CLS, e inviato all'IZSLER, per il tramite dei Servizi veterinari. Ogni campione sarà accompagnato dalla scheda di conferimento animali selvatici allegata alla DGR 13852 del 18/10/2021 "Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica" e di seguito riportata.



PIANO REGIONALE DI MONITORAGGIO E CONTROLLO SANITARIO DELLA FAUNA SELVATICA
Allegato A

Allegato 1
Regione Lombardia
CONFERIMENTI DI ANIMALI SELVATICI

Cognome e Nome _____ Comune _____
Indirizzo _____
Qualità _____
Comune/Provincia/Località di nascita _____
ATL _____
Materia: CARCASSA SANGUE REINCELLO TESTA VISCERE PELLIC ALTRO _____

Specie: Lepus Sorex STU
 Vulpes Mustela Canis
 Felis Ursus
 Canis lupus
 Altra _____

Specie: Capreolus Martes Classi 0 Classi 1 Classi 2 Classi 3 Classi 4
 Cervus Erinaceus
 Mustela
 Canis lupus
 Altra _____

Specie: Lepus Sorex STU
 Vulpes Mustela Canis
 Felis Ursus
 Canis lupus
 Altra _____

Animale: ABATTUTO (Carnagione Attiva) TRONATO/MORTO (Carnagione Passiva) SACCAFIUTA

Data di abbattimento/morte/accidentamento: _____

Numero identificativo: _____

Luogo: Comune _____ Località _____

Motivo di cattura: _____

Stato di salute: EFFETTA NEL MONITORING EFFETTA NEL MONITORING LESIONE ESISTENTE
 LESIONE ESISTENTE INFIAMMAZIONE/INFEZIONE MALATTIA/INFEZIONE
 ALTRI _____

Nota per iscritto: _____ Firma conferente: _____

Stoccaggio sicuro in loco dei cinghiali abbattuti fino all'esito negativo del test per PSA

I cinghiali saranno identificati individualmente tramite la fascetta inamovibile applicata durante l'attività di controllo o venatoria, e stoccati all'interno delle celle frigorifere/frigoriferi delle Strutture suindicata; non potranno lasciare la struttura prima di aver acquisito l'esito negativo dei test di laboratorio.

Le carcasse presenti in contemporanea all'interno della struttura in attesa del risultato dell'esito del campione, al fine dell'assegnazione al consumo, saranno considerate come un unico lotto e liberalizzate esclusivamente a seguito dell'acquisizione del risultato del test di tutte le carcasse. In ogni caso le celle frigorifere/ frigoriferi saranno pulite dopo aver rimosso le carcasse o la carne.

I capi abbattuti saranno destinati all'autoconsumo esclusivamente all'interno della stessa zona di restrizione e solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA.

Pulizia, disinfezione della struttura e procedure per lo smaltimento dei cinghiali positivi alla PSA

In caso di esito positivo per PSA l'utilizzo della struttura viene sospeso e tutte le carcasse presenti vengono avviate allo smaltimento a cura del Servizio veterinario.

Tutta la struttura sarà pulita e disinfettata comprese celle frigo/frigoriferi, veicoli, strumenti, vestiti sotto la supervisione del Servizio veterinario. Gli addetti alle operazioni di pulizia e disinfezione avranno una specifica formazione debitamente documentata, secondo quanto riportato nel Manuale operativo delle pesti suine. La soluzione disinfettante sarà preparata al momento e utilizzata con un tempo di contatto di almeno 60 minuti e i disinfettanti efficaci sono quelli riportati nel Manuale operativo delle pesti suine e indicati nel punto "**Abbigliamento e attrezzature in dotazione presso le strutture designate**".

L'avvenuta disinfezione dei locali e delle attrezzature sarà verificata dai servizi veterinari.

In caso di positività verranno applicate le ulteriori procedure indicate dall'ATS competente per territorio.

**AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA
ARPESINA (PV)**

PIANO DI GESTIONE DELLA BIOSICUREZZA

AI SENSI DELL'ORDINANZA REGIONALE N. 7804 del 01/06/2022

GIUGNO 2022

A cura di:

Dott.sse Caterina Cavenago e Raffaella Geremia



Chirò s.n.c. di Caterina Cavenago e Raffaella Geremia
Sede legale e operativa via Isimbardi 32 - 20141 MILANO
tel. e fax. +39.02.39661461
P.IVA CF. 05153300966 - Numero REA: MI - 1800131
E-mail: info@chiro-natura.it
PEC: chirosnc@pec.chiro-natura.it

Chirò s.n.c.
di Caterina Cavenago e
Raffaella Geremia
Via Isimbardi, 32 - 20141 MILANO
P. IVA e C. F.: 05153300966



PREMESSA

Secondo il Reg. UE 2022/440 della Commissione del 16 Marzo 2022, recante modifica dell'allegato I del Reg. UE 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, i Comuni elencati nella zona soggetta a restrizione I in provincia di Pavia sono:

- Bagnaria
- Brallo di Pregola
- Cecima
- Godiasco
- Menconico
- Montesegale
- Ponte Nizza
- Arpesina
- Santa Margherita di Staffora
- Val Di Nizza
- Varzi




Fig. 1 – Comuni in area di Restrizione I

Tale restrizione è stata recepita da regione Lombardia con l'Ordinanza n° 7804 del 01/06/2022. "Prevenzione e controllo della diffusione della peste suina africana – Revoca del decreto n. 2522 del 28 febbraio 2022 "prevenzione e controllo della diffusione della peste suina africana – revoca del Decreto n. 859 del 21 gennaio 2022 "ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 117 comma 1 del d.lgs. 112/1998. Misure urgenti per la prevenzione e il controllo della diffusione della peste suina africana" e nuove disposizioni per la prevenzione e il controllo della diffusione della peste suina africana".

Nei comuni sopra riportati, ovvero nell'area soggetta a restrizione I, ricadono i seguenti Istituti faunistici o di protezione (nell'area non sono incluse Zone addestramento cani, Oasi di protezione e aree a Parco naturale):

- ATC: ATC 4 Casteggio Oltrepo Nord e ATC 5 Varzi Oltrepo Sud (inclusi entrambi parzialmente)
- AFV: Rocca Susella, Reganzo (inclusa parzialmente), **Arpesina**, Sarnago e Cegni

- AATV: San Zaccaria
- ZRC: Poggioferrato, Monteacuto, Sant'Ilario, Negruzzo e Le Torraie
- Riserve naturali: Monte Alpe
- SIC/ZSC Monte Alpe e Le Torraie-Monte Lesima
- Parchi di interesse sovracomunale: Oramala Area Pian del Re

L'AFV Arpesina ricade nella Zona di restrizione I (Fig.2).




Figura 2 – Localizzazione AFV Arpesina (in verde) rispetto alla Zona di Restrizione I (in rosa) e al Torrente Staffora (in blu)

Come si evince dalla figura 2 l'Azienda ricade parzialmente nella Zona di restrizione I, pertanto gestirà l'attività venatoria e di controllo del cinghiale nella porzione ricadente nella Zona a restrizione I nel rispetto delle specifiche misure di Biosicurezza previste nel presente documento, mentre nella porzione di territorio

esterna all'area di Restrizione I adoterà le modalità previste dalla l.r. 19/17 e successive modifiche.

In figura 3 si riporta il dettaglio della parte ricadente in Zona di restrizione I e di quella esterna a tale Zona.




Figura 3 – Localizzazione della porzione dell'AFV Arpesina (in rosa) ricadente nella Zona di Restrizione I, in cui si applicheranno le misure di biosicurezza

Di seguito si fornisce una breve descrizione delle modalità gestionali del cinghiale e dei riferimenti normativi attualmente in vigore nel territorio lombardo e nello specifico nell'AFV Arpesina.

Nel luglio 2017, il Consiglio regionale ha approvato la l.r. n. 19/17 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti" (pubblicata sul BURL n. 29 suppl. del 21.07.2017). Tale legge regionale, dispone in merito alla zonizzazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale, da suddividersi in aree idonee e aree non idonee alla presenza del cinghiale. In conseguenza di tale zonizzazione, la gestione della specie può avvenire avvalendosi, nelle aree idonee, sia delle differenti modalità di caccia consentite dalle norme vigenti, sia del controllo, attività regolamentata dalla legge 157/92, art. 19 e dalla l.r. 26/93, art. 41; nelle aree non idonee, la gestione può invece avvenire tramite il controllo e la sola caccia di selezione individuale. La l.r. 19/17, fornisce altresì una serie di prescrizioni su prevenzione e indennizzo dei danni da

cinghiale, sulla valorizzazione delle carni e su divieti relativi alle immissioni e all'allevamento della specie.

La Giunta regionale, con Deliberazione 1019 del 17 dicembre 2018 ha approvato la "Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia - attuazione dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 19/2017 "Gestione faunistico venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti".

Sulla base di questi provvedimenti attuativi, il prelievo venatorio del cinghiale può essere effettuato dai titolari di licenza di caccia appositamente abilitati dalla Regione per il territorio di propria competenza.

In particolare, l'AFV Arpesina è integralmente compresa in area idonea alla specie (UdG D denominata "Pavia Oltrepo") come indicato nella figura sottostante.




Figura 3 – Zonizzazione del territorio regionale in Unità di Gestione del cinghiale (Allegato A alla DGR n. XI/273 del 28.06.18): nel riquadro in rosso l'area dell'AFV Arpesina, individuata come area IDONEA alla presenza della specie e ricadente nell'Unità D – Pavia Oltrepo

Al momento, per l'AFV Arpesina è vigente il seguente Progetto di gestione del cinghiale di durata quinquennale (PPGC2020-2024) approvato da Regione Lombardia con atto n.11414 del 30/09/2020 di Struttura AFCP Pavia-Lodi. Il PPGC è attuato annualmente attraverso lo IAPC (Intervento annuale di prelievo del cinghiale), a seguito di parere favorevole di ISPRA. Le attività di caccia e di controllo della specie

cinghiale saranno modulate in base alla situazione epidemiologica e alle risultanze dell'attività di sorveglianza passiva.

In base all'Ordinanza di Regione Lombardia N° 7804 del 01/06/2022, fino all'installazione di una recinzione che limiti il passaggio di cinghiali dalla zona di restrizione II (area infetta) verso i territori in zona di restrizione I, gli interventi nelle aree di restrizione I dovranno essere limitati al prelievo selettivo individuale (in caccia e in controllo, quest'ultimo sotto il coordinamento della Polizia Provinciale) ad ovest del torrente Staffora, mentre nelle aree ad est del torrente Staffora la caccia potrà essere condotta esclusivamente con metodi selettivi, e l'attività di controllo, sempre sotto il coordinamento della Polizia Provinciale, potrà essere condotta con metodi selettivi e collettivi (girata).

Come evidenziato in figura 2, l'AFV Arpesina ricade a **EST** del torrente **Staffora**, pertanto il **prelievo** sarà effettuato in **selezione** dai cacciatori abilitati e in **controllo (selezione e girata)**, sotto il coordinamento della Polizia Provinciale, dagli operatori abilitati al controllo.

La caccia di selezione sarà esercitata nella forma dell'aspetto da appostamento/punto di tiro anche mobile purché sopraelevato, da cacciatori abilitati da Regione Lombardia (oltre ad una formazione specifica in materia di biosicurezza a cura del Dipartimento Veterinario dell'ATS competente per territorio in collaborazione con la U.O. Veterinaria regionale), con il fine di minimizzare i rischi legati allo sparo, evitando il più possibile eventuali ferimenti, un'eventuale distribuzione di parti del corpo dell'animale e/o un eccessivo versamento di liquidi corporei, soprattutto sangue, sul terreno circostante l'abbattimento.

Al fine di aumentare l'efficienza del prelievo in selezione si prevede la possibilità di ricorrere al foraggiamento attrattivo. In base a quanto indicato dalla DGR n. XI / 1761 del 17/06/2019 il foraggiamento dovrà svolgersi secondo le seguenti modalità:

- dovrà essere utilizzato esclusivamente mais in granella;
- dovrà essere somministrato un quantitativo massimo giornaliero di granella di mais pari a un chilogrammo per ogni punto di foraggiamento;
- dovrà essere predisposto non più di un punto di foraggiamento ogni 50 ha di superficie;
- la distribuzione del foraggiamento attrattivo dovrà essere sospesa al termine del periodo di prelievo consentito o al raggiungimento del numero previsto di abbattimenti autorizzati.

Il controllo (LR 26/93 art. 41) potrà essere effettuato all'interno dei confini aziendali dalla Polizia Provinciale che potrà avvalersi di operatori espressamente abilitati dalla Regione, con un'ulteriore formazione specifica in materia di biosicurezza a cura del Dipartimento Veterinario dell'ATS competente per territorio in

collaborazione con la U.O. Veterinaria regionale. Tutti gli animali abbattuti in controllo dovranno essere conferiti in un CLS individuato all'interno della zona di restrizione I. Le procedure di biosicurezza che gli operatori adotteranno dopo l'abbattimento in controllo (movimentazione, conferimento, disinfezione abbigliamento e attrezzature, stoccaggio e manipolazione delle carcasse) saranno le stesse esplicitate nel presente elaborato per la caccia.

Il presente elaborato si integra nel più ampio contesto del piano di biosicurezza per il territorio sottoposto a Restrizione I dell'Ambito Territoriale di Caccia Varzi Oltrepo Sud PV5.

Piano di gestione della biosicurezza

Il presente piano di gestione della biosicurezza contiene gli elementi minimi da applicare durante le varie fasi delle operazioni di abbattimento del cinghiale all'interno delle aree sottoposte a restrizione I, sia in caccia sia in controllo, quest'ultimo, come detto in premessa, sotto il coordinamento della Polizia Provinciale, al fine di prevenire la contaminazione indiretta e l'eventuale diffusione del virus in aree indenni. I capi abbattuti possono essere destinati all'autoconsumo esclusivamente all'interno della stessa Zona di restrizione I e solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA.

Il presente piano di gestione della biosicurezza, applicato nella porzione di territorio aziendale ricadente in Zona di restrizione I, ha validità a seguito di parere positivo del Dipartimento Veterinario dell'ATS competente per territorio e approvazione della U.O. Veterinaria Regionale della DG Welfare.

Cacciatori abilitati al prelievo del cinghiale, operatori addetti al controllo e formazione in tema di biosicurezza

Di seguito si fornisce l'elenco dei nominativi suddiviso per cacciatori che opereranno alle operazioni di abbattimento del cinghiale e operatori abilitati al controllo del cinghiale, quest'ultimo sotto il coordinamento della Polizia Provinciale, nell'AFV Arpesina. Si specifica che il personale è in possesso dei titoli abilitativi previsti dalla normativa di settore per le attività venatoria e di controllo.

NOMINATIVO	ABILITATO AL PRELIEVO DEL CINGHIALE	ABILITATO AL CONTROLLO DEL CINGHIALE (art. 41)
PAVESI PIER LUIGI	Sì	Sì
BROCCHETTA MAURO	Sì	Sì

NOMINATIVO	ABILITATO AL PRELIEVO DEL CINGHIALE	ABILITATO AL CONTROLLO DEL CINGHIALE (art. 41)
VATAMANU MARINEL	Sì	Sì
PIAZZI GIAN LUIGI	Sì	Sì
MARCHINO DANIELE	Sì	Sì

Il personale indicato per poter operare in biosicurezza riceve una formazione specifica preliminare, a cura del Dipartimento Veterinario dell'ATS competente per territorio in collaborazione con la U.O. Veterinaria regionale, riguardo l'individuazione precoce della malattia, la mitigazione dei rischi di trasmissione del virus e le misure di biosicurezza da applicare durante le operazioni di controllo e di caccia.

L'elenco degli operatori per i quali si chiede la formazione attraverso il corso specifico di cui sopra, potrà essere aggiornato anche dopo l'approvazione del Piano, previa integrazione trasmessa all'ATS competente per territorio.

Verrà tenuta agli atti copia del certificato di avvenuta formazione da parte degli operatori/cacciatori.

Trasporto del cinghiale dal luogo di abbattimento a una struttura designata

Dopo l'abbattimento sarà vietato eviscerare gli animali abbattuti sul campo e lasciare gli organi interni sul terreno. Le eventuali parti di carcassa che a seguito dello sparo si ritrovano sul terreno saranno rimosse e trasferite insieme all'animale abbattuto in appositi contenitori e tutta l'area interessata, compresa quella contenente eventuali perdite di liquidi corporei in particolare sangue, sarà disinfettata con acido citrico (25g/m²).

La carcassa intera, e/o eventuali parti rimosse dal terreno dopo lo sparo, sarà trasportata direttamente in una delle Strutture indicate nel punto successivo obbligatoriamente localizzate all'interno della Zona di restrizione I in cui l'animale è stato abbattuto. Al fine di evitare ogni percolazione di liquidi e in particolare del sangue durante lo spostamento degli animali abbattuti, i cacciatori/operatori utilizzeranno contenitori di acciaio/plastica rigida o delle slitte di plastica. Il contenitore contenente la carcassa del cinghiale sarà trasferito su un veicolo, preferibilmente dedicato solo a questo tipo di utilizzo. Tutta l'attrezzatura utilizzata per il trasporto del cinghiale abbattuto, così come il veicolo utilizzato per il suo trasferimento, qualora necessario, saranno lavati con acqua corrente e disinfettati con disinfettanti elencati nel punto

“Abbigliamento e attrezzature in dotazione presso le strutture designate” una volta conferita la carcassa presso la struttura segnalata.

Designazione e requisiti delle strutture per la gestione delle carcasse di cinghiale

Il Titolare dell’autorizzazione dell’AFV Arpesina ha individuato le seguenti Strutture che si trovano all’interno dei territori dei comuni soggetti a restrizione I:

**CASA DI CACCIA
(conferimento cinghiali abbattuti esclusivamente in azione di caccia)**

- Località San Paolo snc – 27052 Rocca Susella (PV)

**CLS
(conferimento cinghiali abbattuti in azione di caccia e/o controllo)**

- Centro per la Lavorazione della Selvaggina (CLS) “Azienda Agricola Bosco Fabrizio” sito in Loc. Casa Schiavo, 18 27050 Val di Nizza (PV)

Tali strutture sono collocate all’interno della Zona di Restrizione I e rispettano i requisiti previsti dall’Ordinanza regionale, in particolare:

- Sono di facile accesso;
- Sono dotate di disinfettanti per ambienti e attrezzature;
- Sono dotate di acqua corrente ed elettricità;
- Sono dotate di cella frigo/frigorifero o congelatore;
- Sono pavimentate e con pareti lavabili;
- Sono dotate di un’area dedicata per le attività di eviscerazione e scuoiamento;
- Sono dotate di barriere per evitare l’ingresso di animali nei locali;
- Sono dotate di un’area per la pulizia e disinfezione degli strumenti e del vestiario;
- Sono dotate di contenitore per lo stoccaggio dei sottoprodotti di origine animale destinati allo smaltimento;
- Sono dotate di barriere di disinfezione all’ingresso (vaschette riempite di disinfettante).

Abbigliamento e attrezzature in dotazione presso le strutture designate

Il personale addetto all’attività di manipolazione e gestione delle carcasse seguirà le seguenti indicazioni:

- Indosserà indumenti e calzature lavabili e facilmente disinfettabili;
- Utilizzerà strumenti dedicati che possono essere facilmente puliti e disinfettati;
- Riporrà tutti i prodotti monouso in sacchetti di plastica e provvedere al corretto smaltimento;

Per la disinfezione dell'abbigliamento e delle attrezzature utilizzerà esclusivamente disinfettanti autorizzati (principi attivi elencati nel Manuale operativo delle pesti suine) di seguito riportati.

A) ELENCO DEI DISINFETTANTI EFFICACI NEI CONFRONTI DEL VIRUS DELLA PESTE SUINA AFRICANA	
> Complesso potassio perossimonosolfato+acido malico+acido sulfamico+dodecilbensensulfonato+sodio esametafosfato (Virkon S)	1%
Irrorazione strutture interne e nebulizzazione ambienti	
> Idrossido di Sodio (Soda Caustica)	2%
Aspersione animali abbattuti, stalle e trattamento delle deiezioni (15 lt/m ³ , pH 10,4 -12)	
> Carbonato di sodio (pH 11,6 – 95 °C)	40%
Irrorazione strutture interne ed esterne, oggetti ed utensili	
> Ortofenilfenolo (Environ D)	1%
Irrorazione strutture interne e nebulizzazione ambienti	
> Lysol	5%
Camion, divise da lavoro, oggetti vari	


Corretto smaltimento dei sottoprodotti

Per le carcasse provenienti esclusivamente da operazioni di caccia, effettuate nella porzione di territorio ricadente in Zona di restrizione I, conferite alla Casa di Caccia indicata sopra, sarà il cacciatore/operatore formato che si occuperà di tutti i passaggi di manipolazione della carcassa dall'eviscerazione in poi, adottando tutte le misure di biosicurezza ed utilizzando abbigliamento e attrezzature di cui sopra. I sottoprodotti degli animali abbattuti saranno stoccati in contenitori a tenuta, non accessibili ad animali per essere sistematicamente inviati a impianti di smaltimento. L'invio all'impianto di smaltimento sarà effettuato da ditte specializzate.

Per quanto riguarda il conferimento delle carcasse provenienti da caccia e/o controllo, effettuate nella porzione di territorio ricadente in Zona di restrizione I, e conferite al Centro di Lavorazione Selvaggina, identificato sopra, sarà il personale formato del CLS ad occuparsi di tutti i passaggi di manipolazione della carcassa dall'eviscerazione in poi; i sottoprodotti degli animali abbattuti saranno stoccati in contenitori a tenuta, non accessibili ad animali per essere sistematicamente inviati a impianti di smaltimento. Lo stoccaggio dei sottoprodotti e l'invio all'impianto di smaltimento avverranno a cura del CLS.

Campionamento

Le operazioni di campionamento dei cinghiali abbattuti saranno condotte esclusivamente nelle Strutture indicate. Il campione per il test (milza) verrà prelevato dalla carcassa direttamente dal Veterinario Ufficiale oppure da personale formato, e inviato all'IZSLER, per il tramite dei Servizi veterinari. Ogni campione sarà accompagnato dalla scheda di conferimento animali selvatici allegata alla DGR 13852 del 18/10/2021 "Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica" e di seguito riportata.



PIANO REGIONALE DI MONITORAGGIO E CONTROLLO SANITARIO DELLA FAUNA SELVATICA
Allegato A

**Allegato 1. Regione Lombardia
CONFERIMENTI DI ANIMALI SELVATICI**

Cognome e Nome _____ Comune _____
Indirizzo _____ Stato/Prov. _____
Qualifica _____ Servizio/Ente/Ente _____
Comune/Prov.Indirizzo/Località di nascita _____
ATP _____ Indirizzo di _____

NP (campione) _____ Stato conservazione materiale: - FRESCO - - STAVILATO

Materiale: - CARCASSA - - SANGUE - - INSECCO - - TESTA - - VISCERE - - FECE - - ALTRO _____

Specie (con un clic nella casella corrispondente alla specie, al sesso ed all'età)

SPECIE	SESSO		ETÀ			
	PAUCO	ADULTO	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Cinghiale	<input type="checkbox"/>					
Camoscio	<input type="checkbox"/>					
Cervo	<input type="checkbox"/>					
Mulattone	<input type="checkbox"/>					
Cinghiale	<input type="checkbox"/>					
Altro	<input type="checkbox"/>					

Specie (con un clic nella casella corrispondente alla specie, al sesso ed all'età)

Specie	SESSO		ETÀ	
	PAUCO	ADULTO	Storace	Adulto
Volpe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Animale: - - ABBIETTO (Dov'è la carne) - - INQUARTO MORTE (Dov'è la carne) - - DA CATTURA

Data di liberazione/abbattimento: _____

Numero identificativo: _____

Lungo: Comune _____ Località _____

Stato di conservazione: _____

Tipi di malattie: EFFICIA DA MALINGUENZA - EFFICIA DA RESPIRATORIO - LESIONE ESTERNE
- LESIONE FOCALNE - IMMUNITA' PATOLOGICA - TRAPIANTAZIONE
- ALTRO _____

Autore per territorio: _____ Firma autorizzata: _____

Stoccaggio sicuro in loco dei cinghiali abbattuti fino all'esito negativo del test per PSA

I cinghiali saranno identificati individualmente tramite la fascetta inamovibile applicata durante l'attività di controllo o venatoria, e stoccati all'interno delle celle frigorifere/ frigoriferi delle Strutture suindicate; non potranno lasciare la struttura prima di aver acquisito l'esito negativo dei test di laboratorio.

Le carcasse presenti in contemporanea all'interno della Struttura in attesa del risultato dell'esito del campione, al fine dell'assegnazione al consumo, saranno considerate come un unico lotto e liberalizzate esclusivamente a seguito dell'acquisizione del risultato del test di tutte le carcasse. In ogni caso le celle frigorifere/ frigoriferi saranno pulite dopo aver rimosso le carcasse o la carne con i disinfettanti efficaci indicati nel punto "Abbigliamento e attrezzature in dotazione presso le strutture designate".

I capi abbattuti saranno destinati all'autoconsumo esclusivamente all'interno della stessa zona di restrizione e solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA.

Pulizia, disinfezione della struttura e procedure per lo smaltimento dei cinghiali positivi alla PSA

In caso di esito positivo per PSA l'utilizzo della struttura viene sospeso e tutte le carcasse presenti vengono avviate allo smaltimento a cura del Servizio veterinario.

Tutta la struttura sarà pulita e disinfettata comprese celle frigo/frigoriferi, veicoli, strumenti, vestiti sotto la supervisione del Servizio veterinario. Gli addetti alle operazioni di pulizia e disinfezione avranno una specifica formazione debitamente documentata, secondo quanto riportato nel Manuale operativo delle pesti suine. La soluzione disinfettante sarà preparata al momento e utilizzata con un tempo di contatto di almeno 60 minuti e i disinfettanti efficaci sono quelli riportati nel Manuale operativo delle pesti suine e indicati nel punto "***Abbigliamento e attrezzature in dotazione presso le strutture designate***".

L'avvenuta disinfezione dei locali e delle attrezzature sarà verificata dai servizi veterinari.

In caso di positività verranno applicate le ulteriori procedure indicate dall'ATS competente per territorio.

**AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA
CEGNI (PV)**

PIANO DI GESTIONE DELLA BIOSICUREZZA

AI SENSI DELL'ORDINANZA REGIONALE N. 7804 del 01/06/2022

GIUGNO 2022

A cura di:

Dott.sse Caterina Cavenago e Raffaella Geremia



Chirò s.n.c. di Caterina Cavenago e Raffaella Geremia
Sede legale e operativa via Isimbardi 32 - 20141 MILANO
tel. e fax. +39.02.39661461
P.IVA CF. 05153300966 - Numero REA: MI - 1800131
E-mail: info@chiro-natura.it
PEC: chirosnc@pec.chiro-natura.it

Chirò s.n.c.
di Caterina Cavenago e
Raffaella Geremia
Via Isimbardi, 32 - 20141 MILANO
P. IVA e C. F.: 05153300966



PREMESSA

Secondo il Reg. UE 2022/440 della Commissione del 16 Marzo 2022, recante modifica dell'allegato I del Reg. UE 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, i Comuni elencati nella zona soggetta a restrizione I in provincia di Pavia sono:

- Bagnaria
- Brallo di Pregola
- Cecima
- Godiasco
- Menconico
- Montesegale
- Ponte Nizza
- Cegni
- Santa Margherita di Staffora
- Val Di Nizza
- Varzi




Fig. 1 – Comuni in area di Restrizione I

Tale restrizione è stata recepita da regione Lombardia con l'Ordinanza n° 7804 del 01/06/2022. "Prevenzione e controllo della diffusione della peste suina africana – Revoca del decreto n. 2522 del 28 febbraio 2022 "prevenzione e controllo della diffusione della peste suina africana – revoca del Decreto n. 859 del 21 gennaio 2022 "ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 117 comma 1 del d.lgs. 112/1998. Misure urgenti per la prevenzione e il controllo della diffusione della peste suina africana" e nuove disposizioni per la prevenzione e il controllo della diffusione della peste suina africana".

Nei comuni sopra riportati, ovvero nell'area soggetta a restrizione I, ricadono i seguenti Istituti faunistici o di protezione (nell'area non sono incluse Zone addestramento cani, Oasi di protezione e aree a Parco naturale):

- ATC: ATC 4 Casteggio Oltrepo Nord e ATC 5 Varzi Oltrepo Sud (inclusi entrambi parzialmente)
- AFV: Rocca Susella, Reganzo (inclusa parzialmente), **Cegni**, Sarnago e Arpesina

- AATV: San Zaccaria
- ZRC: Poggioferrato, Monteacuto, Sant'Ilario, Negruzzo e Le Torraie
- Riserve naturali: Monte Alpe
- SIC/ZSC Monte Alpe e Le Torraie-Monte Lesima
- Parchi di interesse sovracomunale: Oramala Area Pian del Re

L'AFV Cegni ricade nella Zona di restrizione I (Fig.2).




Figura 2 – Localizzazione AFV Cegni (in verde) rispetto alla Zona di Restrizione I (in rosa) e al Torrente Staffora (in blu)

Di seguito si fornisce una breve descrizione delle modalità gestionali del cinghiale e dei riferimenti normativi attualmente in vigore nel territorio lombardo e nello specifico nell'AFV Cegni.

Nel luglio 2017, il Consiglio regionale ha approvato la l.r. n. 19/17 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale

e recupero degli ungulati feriti” (pubblicata sul BURL n. 29 suppl. del 21.07.2017). Tale legge regionale, dispone in merito alla zonizzazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale, da suddividersi in aree idonee e aree non idonee alla presenza del cinghiale. In conseguenza di tale zonizzazione, la gestione della specie può avvenire avvalendosi, nelle aree idonee, sia delle differenti modalità di caccia consentite dalle norme vigenti, sia del controllo, attività regolamentata dalla legge 157/92, art. 19 e dalla l.r. 26/93, art. 41; nelle aree non idonee, la gestione può invece avvenire tramite il controllo e la sola caccia di selezione individuale. La l.r. 19/17, fornisce altresì una serie di prescrizioni su prevenzione e indennizzo dei danni da cinghiale, sulla valorizzazione delle carni e su divieti relativi alle immissioni e all'allevamento della specie.

La Giunta regionale, con Deliberazione 1019 del 17 dicembre 2018 ha approvato la “Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia - attuazione dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 19/2017 "Gestione faunistico venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti".

Sulla base di questi provvedimenti attuativi, il prelievo venatorio del cinghiale può essere effettuato dai titolari di licenza di caccia appositamente abilitati dalla Regione per il territorio di propria competenza.

In particolare, l'AFV Cegni è integralmente compresa in area idonea alla specie (UdG D denominata “Pavia Oltrepo”) come indicato nella figura sottostante.




Figura 3 – Zonizzazione del territorio regionale in Unità di Gestione del cinghiale (Allegato A alla DGR n. XI/273 del 28.06.18): nel riquadro in rosso l'area dell'AFV Cegni, individuata come area IDONEA alla presenza della specie e ricadente nell'Unità D – Pavia Oltrepo

Al momento, per l'AFV Cegni è vigente il seguente Progetto di gestione del cinghiale di durata quinquennale (PPGC2020-2024) approvato da Regione Lombardia con atto n.11414 del 30/09/2020 di Struttura AFCP Pavia-Lodi. Il PPGC è attuato annualmente attraverso lo IAPC (Intervento annuale di prelievo del cinghiale), a seguito di parere favorevole di ISPRA. Le attività di caccia e di controllo della specie cinghiale saranno modulate in base alla situazione epidemiologica e alle risultanze dell'attività di sorveglianza passiva.

In base all'Ordinanza di Regione Lombardia N° 7804 del 01/06/2022, fino all'installazione di una recinzione che limiti il passaggio di cinghiali dalla zona di restrizione II (area infetta) verso i territori in zona di restrizione I, gli interventi nelle aree di restrizione I dovranno essere limitati al prelievo selettivo individuale (in caccia e in controllo, quest'ultimo sotto il coordinamento della Polizia Provinciale) ad ovest del torrente Staffora, mentre nelle aree ad est del torrente Staffora la caccia potrà essere condotta esclusivamente con metodi selettivi, e l'attività di controllo, sempre sotto il coordinamento della Polizia Provinciale, potrà essere condotta con metodi selettivi e collettivi (girata).

Come si evince dalla figura 2, l'Azienda, pur ricadendo totalmente nella Zona di restrizione I, è divisa dal Torrente Staffora. Pertanto nella porzione ricadente nella Zona a restrizione I a **OVEST** del torrente **Staffora** eserciterà il **prelievo** (cacciatori abilitati) e il **controllo** unicamente in **selezione** (operatori abilitati al controllo sotto il coordinamento della Polizia Provinciale) nel rispetto delle specifiche misure di Biosicurezza previste nel presente documento; a **EST** del torrente **Staffora** eserciterà il prelievo in **selezione** con cacciatori abilitati e in **controllo (selezione e girata)**, sotto il coordinamento della Polizia Provinciale, con operatori abilitati al controllo.

La caccia di selezione sarà esercitata nella forma dell'aspetto da appostamento/punto di tiro anche mobile purché sopraelevato, da cacciatori abilitati da Regione Lombardia (oltre ad una formazione specifica in materia di biosicurezza a cura del Dipartimento Veterinario dell'ATS competente per territorio in collaborazione con la U.O. Veterinaria regionale), con il fine di minimizzare i rischi legati allo sparo, evitando il più possibile eventuali ferimenti, un'eventuale distribuzione di parti del corpo dell'animale e/o un eccessivo versamento di liquidi corporei, soprattutto sangue, sul terreno circostante l'abbattimento.

Al fine di aumentare l'efficienza del prelievo in selezione si prevede la possibilità di ricorrere al foraggiamento attrattivo. In base a quanto indicato dalla DGR n. XI / 1761 del 17/06/2019 il foraggiamento dovrà svolgersi secondo le seguenti modalità:

- dovrà essere utilizzato esclusivamente mais in granella;
- dovrà essere somministrato un quantitativo massimo giornaliero di granella di mais pari a un chilogrammo per ogni punto di foraggiamento;

- dovrà essere predisposto non più di un punto di foraggiamento ogni 50 ha di superficie;
- la distribuzione del foraggiamento attrattivo dovrà essere sospesa al termine del periodo di prelievo consentito o al raggiungimento del numero previsto di abbattimenti autorizzati.

Il controllo (LR 26/93 art. 41) potrà essere effettuato all'interno dei confini aziendali dalla Polizia Provinciale che potrà avvalersi di operatori espressamente abilitati dalla Regione, con un'ulteriore formazione specifica in materia di biosicurezza a cura del Dipartimento Veterinario dell'ATS competente per territorio in collaborazione con la U.O. Veterinaria regionale. Tutti gli animali abbattuti in controllo dovranno essere conferiti in un CLS individuato all'interno della zona di restrizione I. Le procedure di biosicurezza che gli operatori adotteranno dopo l'abbattimento in controllo (movimentazione, conferimento, disinfezione abbigliamento e attrezzature, stoccaggio e manipolazione delle carcasse) saranno le stesse esplicitate nel presente elaborato per la caccia.

Il presente elaborato si integra nel più ampio contesto del piano di biosicurezza per il territorio sottoposto a Restrizione I dell'Ambito Territoriale di Caccia Varzi Oltrepo Sud PV5.

Piano di gestione della biosicurezza

Il presente piano di gestione della biosicurezza contiene gli elementi minimi da applicare durante le varie fasi delle operazioni di abbattimento del cinghiale all'interno delle aree sottoposte a restrizione I, sia in caccia sia in controllo, quest'ultimo, come detto in premessa, sotto il coordinamento della Polizia Provinciale, al fine di prevenire la contaminazione indiretta e l'eventuale diffusione del virus in aree indenni. I capi abbattuti possono essere destinati all'autoconsumo esclusivamente all'interno della stessa Zona di restrizione I e solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA.

Il presente piano di gestione della biosicurezza ha validità a seguito di parere positivo del Dipartimento Veterinario dell'ATS competente per territorio e approvazione della U.O. Veterinaria Regionale della DG Welfare.

Cacciatori abilitati al prelievo del cinghiale, operatori addetti al controllo e formazione in tema di biosicurezza

Di seguito si fornisce l'elenco dei nominativi suddiviso per cacciatori che opereranno alle operazioni di abbattimento del cinghiale e operatori abilitati al controllo del cinghiale, quest'ultimo sotto il

coordinamento della Polizia Provinciale, nell'AFV Cegni. Si specifica che il personale è in possesso dei titoli abilitativi previsti dalla normativa di settore per le attività venatoria e di controllo.

NOMINATIVO	ABILITATO AL PRELIEVO DEL CINGHIALE	ABILITATO AL CONTROLLO DEL CINGHIALE (art. 41)
RICCI GABRIELE	Sì	Sì
GAGNI ARONNE	Sì	Sì
BUSCONE DOMENICO	Sì	Sì
NAPOLI MARZIO	Sì	Sì
PISANO LUIGI	Sì	Sì
GAGNI THOMAS	Sì	No
VISMARA SERGIO	Sì	No
DIRSINO MASSIMILIANO	Sì	No
DIRSINO MARIO	Sì	No
RIDOLFO VIRGINIO	Sì	Sì
ALBERA CLARA	Sì	Sì
GARBO GABRIELE	Sì	No

Il personale indicato per poter operare in biosicurezza riceve una formazione specifica preliminare, a cura del Dipartimento Veterinario dell'ATS competente per territorio in collaborazione con la U.O. Veterinaria regionale, riguardo l'individuazione precoce della malattia, la mitigazione dei rischi di trasmissione del virus e le misure di biosicurezza da applicare durante le operazioni di controllo e di caccia.

L'elenco degli operatori per i quali si chiede la formazione attraverso il corso specifico di cui sopra, potrà essere aggiornato anche dopo l'approvazione del Piano, previa integrazione trasmessa all'ATS competente per territorio.

Verrà tenuta agli atti copia del certificato di avvenuta formazione da parte degli operatori/cacciatori.

Trasporto del cinghiale dal luogo di abbattimento a una struttura designata

Dopo l'abbattimento sarà vietato eviscerare gli animali abbattuti sul campo e lasciare gli organi interni sul terreno. Le eventuali parti di carcassa che a seguito dello sparo si ritrovano sul terreno saranno rimosse e trasferite insieme all'animale abbattuto in appositi contenitori e tutta l'area interessata, compresa quella contenente eventuali perdite di liquidi corporei in particolare sangue, sarà disinfettata con acido citrico (25g/m²).

La carcassa intera, e/o eventuali parti rimosse dal terreno dopo lo sparo, sarà trasportata direttamente in una delle Strutture indicate nel punto successivo obbligatoriamente localizzate all'interno della zona di restrizione I in cui l'animale è stato abbattuto. Al fine di evitare ogni percolazione di liquidi e in particolare del sangue durante lo spostamento degli animali abbattuti, i cacciatori/operatori utilizzeranno contenitori di acciaio/plastica rigida o delle slitte di plastica. Il contenitore contenente la carcassa del cinghiale sarà trasferito su un veicolo, preferibilmente dedicato solo a questo tipo di utilizzo. Tutta l'attrezzatura utilizzata per il trasporto del cinghiale abbattuto, così come il veicolo utilizzato per il suo trasferimento, qualora necessario, saranno lavati con acqua corrente e disinfettati con disinfettanti elencati nel punto ***"Abbigliamento e attrezzature in dotazione presso le strutture designate"*** una volta conferita la carcassa presso la struttura segnalata.

Designazione e requisiti delle strutture per la gestione delle carcasse di cinghiale

Il Titolare dell'autorizzazione dell'AFV Cegni ha individuato le seguenti Strutture che si trovano all'interno dei territori dei comuni soggetti a restrizione I:

CASA DI CACCIA

(conferimento cinghiali abbattuti esclusivamente in azione di caccia)

- *Frazione Costa di Montemartino snc - 27050 Menconico (PV)*

CLS

(conferimento cinghiali abbattuti in azione di caccia e/o controllo)

- *Centro per la Lavorazione della Selvaggina (CLS) "Azienda Agricola Bosco Fabrizio" sito in Loc. Casa Schiavo, 18 27050 Val di Nizza (PV)*

Tali strutture sono collocate all'interno della Zona di Restrizione I e rispettano i requisiti previsti dall'Ordinanza regionale, in particolare:

- Sono di facile accesso;
- Sono dotate di disinfettanti per ambienti e attrezzature;
- Sono dotate di acqua corrente ed elettricità;
- Sono dotate di cella frigo/frigorifero o congelatore;
- Sono pavimentate e con pareti lavabili;
- Sono dotate di un'area dedicata per le attività di eviscerazione e scuoiamento;
- Sono dotate di barriere per evitare l'ingresso di animali nei locali;
- Sono dotate di un'area per la pulizia e disinfezione degli strumenti e del vestiario;
- Sono dotate di contenitore per lo stoccaggio dei sottoprodotti di origine animale destinati allo smaltimento;
- Sono dotate di barriere di disinfezione all'ingresso (vaschette riempite di disinfettante).

Abbigliamento e attrezzature in dotazione presso le strutture designate

Il personale addetto all'attività di manipolazione e gestione delle carcasse seguirà le seguenti indicazioni:

- Indosserà indumenti e calzature lavabili e facilmente disinfettabili;
- Utilizzerà strumenti dedicati che possono essere facilmente puliti e disinfettati;
- Riporrà tutti i prodotti monouso in sacchetti di plastica e provvedere al corretto smaltimento;

Per la disinfezione dell'abbigliamento e delle attrezzature utilizzerà esclusivamente disinfettanti autorizzati (principi attivi elencati nel Manuale operativo delle pesti suine) di seguito riportati.

A) ELENCO DEI DISINFETTANTI EFFICACI NEI CONFRONTI DEL VIRUS DELLA PESTE SUINA AFRICANA		
➤	Complesso potassio perossimonosolfato+acido malico+acido sulfamico+dodecilbensensulfonato+sodio esametafosfato (Virkon S)	1%
	Irrorazione strutture interne e nebulizzazione ambienti	
➤	Idrossido di Sodio (Soda Caustica)	2%
	Aspersione animali abbattuti, stalle e trattamento delle deiezioni (15 lt/m ³ , pH 10,4 -12)	
➤	Carbonato di sodio (pH 11,6 – 95 °C)	40%
	Irrorazione strutture interne ed esterne, oggetti ed utensili	
➤	Ortofenilfenolo (Environ D)	1%
	Irrorazione strutture interne e nebulizzazione ambienti	
➤	Lysol	5%
	Camion, divise da lavoro, oggetti vari	

Corretto smaltimento dei sottoprodotti

Per le carcasse provenienti esclusivamente da operazioni di caccia, conferite alla Casa di Caccia indicata sopra, sarà il cacciatore/operatore formato che si occuperà di tutti i passaggi di manipolazione della carcassa dall'eviscerazione in poi, adottando tutte le misure di biosicurezza ed utilizzando abbigliamento e attrezzature di cui sopra. I sottoprodotti degli animali abbattuti saranno stoccati in contenitori a tenuta, non accessibili ad animali per essere sistematicamente inviati a impianti di smaltimento. L'invio all'impianto di smaltimento sarà effettuato da ditte specializzate.

Per quanto riguarda il conferimento delle carcasse provenienti da caccia e/o controllo, conferite al Centro di Lavorazione Selvaggina identificato sopra, sarà il personale formato del CLS ad occuparsi di tutti i passaggi di manipolazione della carcassa dall'eviscerazione in poi; i sottoprodotti degli animali abbattuti saranno stoccati in contenitori a tenuta, non accessibili ad animali per essere sistematicamente inviati a impianti di smaltimento. Lo stoccaggio dei sottoprodotti e l'invio all'impianto di smaltimento avverranno a cura del CLS.

Campionamento

Le operazioni di campionamento dei cinghiali abbattuti saranno condotte esclusivamente nelle Strutture indicate. Il campione per il test (milza) verrà prelevato dalla carcassa direttamente dal Veterinario Ufficiale oppure da personale formato, e inviato all'IZSLER, per il tramite dei Servizi veterinari. Ogni campione sarà accompagnato dalla scheda di conferimento animali selvatici allegata alla DGR 13852 del 18/10/2021 "Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica" e di seguito riportata.

PIANO REGIONALE DI MONITORAGGIO E CONTROLLO SANITARIO DELLA FAUNA SELVATICA
Allegato A

Allegato 1. Regione Lombardia CONFERIMENTI DI ANIMALI SELVATICI

Cognome e Nome _____ Comune _____
Indirizzo _____ Recapito telefonico _____
Qualifica _____ Servizio telefonico _____
Comunicazione/indirizzo telefonico di caccia _____
PES, abilitato al _____
PES, abilitato al _____

SP campionati _____ Mulo con conservazione materiale: - FRENCO - - ZEROLARIO

Materiale: - CARCASSA - SANGUE - MISCELO - TESTA - VISCERE - FECE - ALTRO _____

Specie con cui il conferimento deve essere effettuato

SPECIE	SENNO	ETK
- Cinghiale	- PASCIOSO	Classe 0
- Coscia	- FEMORALE	Classe 1
- Cervia		Classe 2
- Staffora		Classe 3
- Capriolo		Classe 4
- Altro _____		Altro _____

Specie con cui il conferimento deve essere effettuato

Specie	SENNO	ETK
- Volpe	- PASCIOSO	Senno
- Altro _____	- FEMORALE	Adulto

Animale: - ABBATTUTO (Dov'è la testa) - - FALCOTTO/MORTO (Dov'è la testa) - - DA CACCIA

Data di abbattimento/falciamento _____

Numero identificativo _____

Luogo: Comune _____ Località _____

Stato/Prov. (CINA/DA) _____

Spese di analisi: SERVIZIO DI NEI MONITORING - SERVIZIO DI RESPIRATORIO - LESIONE ESTERNE
- LESIONE FOCALNE - IMPIANTO DI VANTAGGIO - TRASPARENZA
- ALTRO _____

Referente per territorio _____ Firma conferente _____



Stoccaggio sicuro in loco dei cinghiali abbattuti fino all'esito negativo del test per PSA

I cinghiali saranno identificati individualmente tramite la fascetta inamovibile applicata durante l'attività di controllo o venatoria, e stoccati all'interno delle celle frigorifere/ frigoriferi delle Strutture suindicate; non potranno lasciare la struttura prima di aver acquisito l'esito negativo dei test di laboratorio.

Le carcasse presenti in contemporanea all'interno della Struttura in attesa del risultato dell'esito del campione, al fine dell'assegnazione al consumo, saranno considerate come un unico lotto e liberalizzate esclusivamente a seguito dell'acquisizione del risultato del test di tutte le carcasse. In ogni caso le celle frigorifere/ frigoriferi saranno pulite dopo aver rimosso le carcasse o la carne con i disinfettanti efficaci indicati nel punto "**Abbigliamento e attrezzature in dotazione presso le strutture designate**".

I capi abbattuti saranno destinati all'autoconsumo esclusivamente all'interno della stessa zona di restrizione e solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA.

Pulizia, disinfezione della struttura e procedure per lo smaltimento dei cinghiali positivi alla PSA

In caso di esito positivo per PSA l'utilizzo della struttura viene sospeso e tutte le carcasse presenti vengono avviate allo smaltimento a cura del Servizio veterinario.

Tutta la struttura sarà pulita e disinfettata comprese celle frigo/frigoriferi, veicoli, strumenti, vestiti sotto la supervisione del Servizio veterinario. Gli addetti alle operazioni di pulizia e disinfezione avranno una specifica formazione debitamente documentata, secondo quanto riportato nel Manuale operativo delle pesti suine. La soluzione disinfettante sarà preparata al momento e utilizzata con un tempo di contatto di almeno 60 minuti e i disinfettanti efficaci sono quelli riportati nel Manuale operativo delle pesti suine e indicati nel punto "**Abbigliamento e attrezzature in dotazione presso le strutture designate**".

L'avvenuta disinfezione dei locali e delle attrezzature sarà verificata dai servizi veterinari.

In caso di positività verranno applicate le ulteriori procedure indicate dall'ATS competente per territorio.

**AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA
REGANZO (PV)**

PIANO DI GESTIONE DELLA BIOSICUREZZA

AI SENSI DELL'ORDINANZA REGIONALE N. 7804 del 01/06/2022

GIUGNO 2022

A cura di:

Dott.sse Caterina Cavenago e Raffaella Geremia



Chirò s.n.c. di Caterina Cavenago e Raffaella Geremia
Sede legale e operativa via Isimbardi 32 - 20141 MILANO
tel. e fax. +39.02.39661461
P.IVA CF. 05153300966 - Numero REA: MI - 1800131
E-mail: info@chiro-natura.it
PEC: chirosnc@pec.chiro-natura.it

Chirò s.n.c.
di Caterina Cavenago e
Raffaella Geremia
Via Isimbardi, 32 - 20141 MILANO
P. IVA e C. F.: 05153300966



PREMESSA

Secondo il Reg. UE 2022/440 della Commissione del 16 Marzo 2022, recante modifica dell'allegato I del Reg. UE 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, i Comuni elencati nella zona soggetta a restrizione I in provincia di Pavia sono:

- Bagnaria
- Brallo di Pregola
- Cecima
- Godiasco
- Menconico
- Montesegale
- Ponte Nizza
- Rocca Susella
- Santa Margherita di Staffora
- Val Di Nizza
- Varzi




Fig. 1 – Comuni in area di Restrizione I

Tale restrizione è stata recepita da regione Lombardia con l'Ordinanza n° 7804 del 01/06/2022. "Prevenzione e controllo della diffusione della peste suina africana – Revoca del decreto n. 2522 del 28 febbraio 2022 "prevenzione e controllo della diffusione della peste suina africana – revoca del Decreto n. 859 del 21 gennaio 2022 "ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 117 comma 1 del d.lgs. 112/1998. Misure urgenti per la prevenzione e il controllo della diffusione della peste suina africana" e nuove disposizioni per la prevenzione e il controllo della diffusione della peste suina africana".

Nei comuni sopra riportati, ovvero nell'area soggetta a restrizione I, ricadono i seguenti Istituti faunistici o di protezione (nell'area non sono incluse Zone addestramento cani, Oasi di protezione e aree a Parco naturale):

- ATC: ATC 4 Casteggio Oltrepo Nord e ATC 5 Varzi Oltrepo Sud (inclusi entrambi parzialmente)
- AFV: Rocca Susella, Arpesina (inclusa parzialmente), **Reganzo**, Sarnago e Cegni

- AATV: San Zaccaria
- ZRC: Poggioferrato, Monteacuto, Sant'Ilario, Negruzzo e Le Torraie
- Riserve naturali: Monte Alpe
- SIC/ZSC Monte Alpe e Le Torraie-Monte Lesima
- Parchi di interesse sovracomunale: Oramala Area Pian del Re

L'AFV Reganzo ricade nella Zona di restrizione I (Fig.2).




Figura 2 – Localizzazione AFV Reganzo (in verde) rispetto alla Zona di Restrizione I (in rosa) e al Torrente Staffora (in blu)

Di seguito si fornisce una breve descrizione delle modalità gestionali del cinghiale e dei riferimenti normativi attualmente in vigore nel territorio lombardo e nello specifico nell'AFV Reganzo.

Nel luglio 2017, il Consiglio regionale ha approvato la l.r. n. 19/17 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale

e recupero degli ungulati feriti” (pubblicata sul BURL n. 29 suppl. del 21.07.2017). Tale legge regionale, dispone in merito alla zonizzazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale, da suddividersi in aree idonee e aree non idonee alla presenza del cinghiale. In conseguenza di tale zonizzazione, la gestione della specie può avvenire avvalendosi, nelle aree idonee, sia delle differenti modalità di caccia consentite dalle norme vigenti, sia del controllo, attività regolamentata dalla legge 157/92, art. 19 e dalla l.r. 26/93, art. 41; nelle aree non idonee, la gestione può invece avvenire tramite il controllo e la sola caccia di selezione individuale. La l.r. 19/17, fornisce altresì una serie di prescrizioni su prevenzione e indennizzo dei danni da cinghiale, sulla valorizzazione delle carni e su divieti relativi alle immissioni e all'allevamento della specie.

La Giunta regionale, con Deliberazione 1019 del 17 dicembre 2018 ha approvato la “Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia - attuazione dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 19/2017 "Gestione faunistico venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti".

Sulla base di questi provvedimenti attuativi, il prelievo venatorio del cinghiale può essere effettuato dai titolari di licenza di caccia appositamente abilitati dalla Regione per il territorio di propria competenza.

In particolare, l'AFV Reganzo è integralmente compresa in area idonea alla specie (UDG D denominata “Pavia Oltrepo”) come indicato nella figura sottostante.




Figura 3 – Zonizzazione del territorio regionale in Unità di Gestione del cinghiale (Allegato A alla DGR n. XI/273 del 28.06.18): nel riquadro in rosso l'area dell'AFV Reganzo, individuata come area IDONEA alla presenza della specie e ricadente nell'Unità D – Pavia Oltrepo

Al momento, per l'AFV Reganzo è vigente il seguente Progetto di gestione del cinghiale di durata quinquennale (PPGC2020-2024) approvato da Regione Lombardia con atto n.11414 del 30/09/2020 di Struttura AFCP Pavia-Lodi. Il PPGC è attuato annualmente attraverso lo IAPC (Intervento annuale di prelievo del cinghiale), a seguito di parere favorevole di ISPRA. Le attività di caccia e di controllo della specie cinghiale saranno modulate in base alla situazione epidemiologica e alle risultanze dell'attività di sorveglianza passiva.

In base all'Ordinanza di Regione Lombardia N° 7804 del 01/06/2022, fino all'installazione di una recinzione che limiti il passaggio di cinghiali dalla zona di restrizione II (area infetta) verso i territori in zona di restrizione I, gli interventi nelle aree di restrizione I dovranno essere limitati al prelievo selettivo individuale (in caccia e in controllo, quest'ultimo sotto il coordinamento della Polizia Provinciale) ad ovest del torrente Staffora, mentre nelle aree ad est del torrente Staffora la caccia potrà essere condotta esclusivamente con metodi selettivi, e l'attività di controllo, sempre sotto il coordinamento della Polizia Provinciale, potrà essere condotta con metodi selettivi e collettivi (girata).

Come evidenziato in figura 2, l'AFV Reganzo ricade a est del torrente Staffora, pertanto il **prelievo** sarà effettuato in **selezione** dai cacciatori abilitati e in **controllo (selezione e girata)**, sotto il coordinamento della Polizia Provinciale, dagli operatori abilitati al controllo.

La caccia di selezione sarà esercitata nella forma dell'aspetto da appostamento/punto di tiro anche mobile purché sopraelevato, da cacciatori abilitati da Regione Lombardia (oltre ad una formazione specifica in materia di biosicurezza a cura del Dipartimento Veterinario dell'ATS competente per territorio in collaborazione con la U.O. Veterinaria regionale), con il fine di minimizzare i rischi legati allo sparo, evitando il più possibile eventuali ferimenti, un'eventuale distribuzione di parti del corpo dell'animale e/o un eccessivo versamento di liquidi corporei, soprattutto sangue, sul terreno circostante l'abbattimento.

Al fine di aumentare l'efficienza del prelievo in selezione si prevede la possibilità di ricorrere al foraggiamento attrattivo. In base a quanto indicato dalla DGR n. XI / 1761 del 17/06/2019 il foraggiamento dovrà svolgersi secondo le seguenti modalità:

- dovrà essere utilizzato esclusivamente mais in granella;
- dovrà essere somministrato un quantitativo massimo giornaliero di granella di mais pari a un chilogrammo per ogni punto di foraggiamento;
- dovrà essere predisposto non più di un punto di foraggiamento ogni 50 ha di superficie;
- la distribuzione del foraggiamento attrattivo dovrà essere sospesa al termine del periodo di prelievo consentito o al raggiungimento del numero previsto di abbattimenti autorizzati.

Il controllo (LR 26/93 art. 41) potrà essere effettuato all'interno dei confini aziendali dalla Polizia Provinciale che potrà avvalersi di operatori espressamente abilitati dalla Regione, con un'ulteriore formazione specifica in materia di biosicurezza a cura del Dipartimento Veterinario dell'ATS competente per territorio in collaborazione con la U.O. Veterinaria regionale. Tutti gli animali abbattuti in controllo dovranno essere conferiti in un CLS individuato all'interno della zona di restrizione I. Le procedure di biosicurezza che gli operatori adotteranno dopo l'abbattimento in controllo (movimentazione, conferimento, disinfezione abbigliamento e attrezzature, stoccaggio e manipolazione delle carcasse) saranno le stesse esplicitate nel presente elaborato per la caccia.

Il presente elaborato si integra nel più ampio contesto del piano di biosicurezza per il territorio sottoposto a Restrizione I dell'Ambito Territoriale di Caccia Varzi Oltrepo Sud PV5.

Piano di gestione della biosicurezza

Il presente piano di gestione della biosicurezza contiene gli elementi minimi da applicare durante le varie fasi delle operazioni di abbattimento del cinghiale all'interno delle aree sottoposte a restrizione I, sia in caccia sia in controllo, quest'ultimo, come detto in premessa, sotto il coordinamento della Polizia Provinciale, al fine di prevenire la contaminazione indiretta e l'eventuale diffusione del virus in aree indenni. I capi abbattuti possono essere destinati all'autoconsumo esclusivamente all'interno della stessa Zona di restrizione I e solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA.

Il Presente piano di gestione della biosicurezza ha validità a seguito di parere positivo del Dipartimento Veterinario dell'ATS competente per territorio e approvazione della U.O. Veterinaria Regionale della DG Welfare.

Cacciatori abilitati al prelievo del cinghiale, operatori addetti al controllo e formazione in tema di biosicurezza

Di seguito si fornisce l'elenco dei nominativi suddiviso per cacciatori che opereranno alle operazioni di abbattimento del cinghiale e operatori abilitati al controllo del cinghiale, quest'ultimo sotto il coordinamento della Polizia Provinciale, nell'AFV Reganzo. Si specifica che il personale è in possesso dei titoli abilitativi previsti dalla normativa di settore per le attività venatoria e di controllo.

NOMINATIVO	ABILITATO AL PRELIEVO DEL CINGHIALE	ABILITATO AL CONTROLLO DEL CINGHIALE (art. 41)
DRAGHI MARIO	Sì	Sì
GIROLDI SERGIO	Sì	Sì
GIUDICE GIORGIO	Sì	NO
PARAPORTI GIORGIO	Sì	Sì
POGGI MICHELA	Sì	Sì
ROCCHINI CLAUDIO	Sì	Sì

Il personale indicato per poter operare in biosicurezza riceve una formazione specifica preliminare, a cura del Dipartimento Veterinario dell'ATS competente per territorio in collaborazione con la U.O. Veterinaria regionale, riguardo l'individuazione precoce della malattia, la mitigazione dei rischi di trasmissione del virus e le misure di biosicurezza da applicare durante le operazioni di controllo e di caccia.

L'elenco degli operatori per i quali si chiede la formazione attraverso il corso specifico di cui sopra, potrà essere aggiornato anche dopo l'approvazione del Piano, previa integrazione trasmessa all'ATS competente per territorio.

Verrà tenuta agli atti copia del certificato di avvenuta formazione da parte degli operatori/cacciatori.

Trasporto del cinghiale dal luogo di abbattimento a una struttura designata

Dopo l'abbattimento sarà vietato eviscerare gli animali abbattuti sul campo e lasciare gli organi interni sul terreno. Le eventuali parti di carcassa che a seguito dello sparo si ritrovano sul terreno saranno rimosse e trasferite insieme all'animale abbattuto in appositi contenitori e tutta l'area interessata, compresa quella contenente eventuali perdite di liquidi corporei in particolare sangue, sarà disinfettata con acido citrico (25g/m²).

La carcassa intera, e/o eventuali parti rimosse dal terreno dopo lo sparo, sarà trasportata direttamente in una delle Strutture indicate nel punto successivo obbligatoriamente localizzate all'interno della zona di restrizione I in cui l'animale è stato abbattuto. Al fine di evitare ogni percolazione di liquidi e in particolare

del sangue durante lo spostamento degli animali abbattuti, i cacciatori/operatori utilizzeranno contenitori di acciaio/plastica rigida o delle slitte di plastica. Il contenitore contenente la carcassa del cinghiale sarà trasferito su un veicolo, preferibilmente dedicato solo a questo tipo di utilizzo. Tutta l'attrezzatura utilizzata per il trasporto del cinghiale abbattuto, così come il veicolo utilizzato per il suo trasferimento, qualora necessario, saranno lavati con acqua corrente e disinfettati con disinfettanti elencati nel punto **"Abbigliamento e attrezzature in dotazione presso le strutture designate"** una volta conferita la carcassa presso la struttura segnalata.

Designazione e requisiti delle strutture per la gestione delle carcasse di cinghiale

Il Titolare dell'autorizzazione dell'AFV Reganzo ha individuato la seguente Struttura di conferimento, sia per i cinghiali abbattuti in selezione sia in controllo, quest'ultimo attuato sotto il coordinamento della Polizia Provinciale, che si trova all'interno dei territori dei comuni soggetti a restrizione I:

- *Centro per la Lavorazione della Selvaggina (CLS) "Azienda Agricola Bosco Fabrizio" sito in Loc. Casa Schiavo, 18 27050 Val di Nizza (PV).*

Tale struttura è collocata all'interno della Zona di Restrizione I e rispetta i requisiti previsti dall'Ordinanza regionale, in particolare:

- È di facile accesso;
- È dotata di disinfettanti per ambienti e attrezzature;
- È dotata di acqua corrente ed elettricità;
- È dotata di cella frigo/frigorifero o congelatore;
- È pavimentata e con pareti lavabili;
- È dotata di un'area dedicata per le attività di eviscerazione e scuoiamento;
- È dotata di barriere per evitare l'ingresso di animali nei locali;
- È dotata di un'area per la pulizia e disinfezione degli strumenti e del vestiario;
- È dotata di contenitore per lo stoccaggio dei sottoprodotti di origine animale destinati allo smaltimento;
- È dotata di barriere di disinfezione all'ingresso (vaschette riempite di disinfettante).

Abbigliamento e attrezzature in dotazione presso le strutture designate

Il personale addetto all'attività di manipolazione e gestione delle carcasse seguirà le seguenti indicazioni:

- Indosserà indumenti e calzature lavabili e facilmente disinfettabili;

- Utilizzerà strumenti dedicati che possono essere facilmente puliti e disinfettati;
- Riporrà tutti i prodotti monouso in sacchetti di plastica e provvedere al corretto smaltimento;

Per la disinfezione dell'abbigliamento e delle attrezzature utilizzerà esclusivamente disinfettanti autorizzati (principi attivi elencati nel Manuale operativo delle pesti suine) di seguito riportati.

A) ELENCO DEI DISINFETTANTI EFFICACI NEI CONFRONTI DEL VIRUS DELLA PESTE SUINA AFRICANA		
➤ Complesso potassio perossimonosolfato+acido malico+acido sulfamico+dodecilbensensulfonato+sodio esametafosfato (Virkon S)	1%	Irrorazione strutture interne e nebulizzazione ambienti
➤ Idrossido di Sodio (Soda Caustica)	2%	Aspersione animali abbattuti, stalle e trattamento delle deiezioni (15 lt/m ³ , pH 10,4 -12)
➤ Carbonato di sodio (pH 11,6 – 95 °C)	40%	Irrorazione strutture interne ed esterne, oggetti ed utensili
➤ Ortofenilfenolo (Environ D)	1%	Irrorazione strutture interne e nebulizzazione ambienti
➤ Lysol	5%	Camion, divise da lavoro, oggetti vari

Corretto smaltimento dei sottoprodotti

Premesso che la carcassa, abbattuta sia in caccia sia in controllo, sarà conferita al CLS identificato sopra, il cui personale formato si occuperà di tutti i passaggi di manipolazione della carcassa dall'eviscerazione in poi; i sottoprodotti degli animali abbattuti saranno stoccati in contenitori a tenuta, non accessibili ad animali per essere sistematicamente inviati a impianti di smaltimento. Lo stoccaggio dei sottoprodotti e l'invio all'impianto di smaltimento avverranno a cura del CLS.

Campionamento

Le operazioni di campionamento dei cinghiali abbattuti saranno condotte esclusivamente nel CLS indicato. Il campione per il test (milza) verrà prelevato dalla carcassa direttamente dal Veterinario Ufficiale oppure da personale formato del CLS, e inviato all'IZSLER, per il tramite dei Servizi veterinari. Ogni campione sarà accompagnato dalla scheda di conferimento animali selvatici allegata alla DGR 13852 del 18/10/2021 "Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica" e di seguito riportata.

PIANO REGIONALE DI MONITORAGGIO E CONTROLLO SANITARIO DELLA FAUNA SELVATICA
Allegato A

Allegato 1.

Regione Lombardia
CONFERIMENTI DI ANIMALI SELVATICI

Cognome e Nome _____
Indirizzo _____ Comune _____
Qualifica _____ Recapito telefonico _____
Compartimento/Ambito territoriale di caccia _____
ATS _____ distretto di _____ veterinario _____

N° campioni _____ Stato conservazione materiale: • FRESCO • CONGELATO

Materiale: • CARCASSA • SANGUE • MUSCOLO • TESTA • VISCERI • FECEI • ALTRO _____

Barriera con uno X la casella corrispondente alla specie, al sesso ed all'età

SPECIE	SESSO	ETA'				
• Capriolo	• MASCHIO	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4
• Camoscio	• FEMMINA	Anni: _____				
• Cervio						
• Muflone						
• Cinghiale						
• Altro _____						

SPECIE	SESSO	ETA'	
• Lepre	• MASCHIO	• Giovane	• Adulto
• Volpe	• FEMMINA	• Giovane	• Adulto
• Altro _____			

Animale: • ABBATTUTO (Sorveglianza Attiva) • TROVATO MORTO (Sorveglianza Passiva) • DA CATTURA

Data di Ritrovamento/Abbatimento: _____

Numero identificativo: _____

Luogo: Comune _____ Località _____
Riserva/ZRC/ZRA/Oasi faunistica _____

Segni di malattia: • DIFFICOLTA' NEL MOVIMENTO • DIFFICOLTA' RESPIRATORIE • LESIONI CUTANEE
• LESIONI OCULARI • IMBRATTAMENTO POSTERIORE • TRAUMI/PREDAZIONI
• ALTRO _____

Referente per territorio _____ Firma conferente _____

13

Stoccaggio sicuro in loco dei cinghiali abbattuti fino all'esito negativo del test per PSA

I cinghiali saranno identificati individualmente, tramite la fascetta inamovibile applicata durante l'attività di controllo o venatoria, e stoccati all'interno della cella frigo/) conferita al CLS suindicato, non potranno lasciare la struttura prima di aver acquisito l'esito negativo dei test di laboratorio.

Le carcasse presenti in contemporanea all'interno della struttura in attesa del risultato dell'esito del campione, al fine dell'assegnazione al consumo, saranno considerate come un unico lotto e liberalizzate esclusivamente a seguito dell'acquisizione del risultato del test di tutte le carcasse. In ogni caso le celle frigorifere/ frigoriferi saranno pulite dopo aver rimosso le carcasse o la carne.

I capi abbattuti saranno destinati all'autoconsumo esclusivamente all'interno della stessa zona di restrizione e solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA.

Pulizia, disinfezione della struttura e procedure per lo smaltimento dei cinghiali positivi alla PSA

In caso di esito positivo per PSA l'utilizzo della struttura viene sospeso e tutte le carcasse presenti vengono avviate allo smaltimento a cura del Servizio veterinario.

Tutta la struttura sarà pulita e disinfettata comprese celle frigo/frigoriferi, veicoli, strumenti, vestiti sotto la supervisione del Servizio veterinario. Gli addetti alle operazioni di pulizia e disinfezione avranno una specifica formazione debitamente documentata, secondo quanto riportato nel Manuale operativo delle pesti suine. La soluzione disinfettante sarà preparata al momento e utilizzata con un tempo di contatto di almeno 60 minuti e i disinfettanti efficaci sono quelli riportati nel Manuale operativo delle pesti suine e indicati nel punto "**Abbigliamento e attrezzature in dotazione presso le strutture designate**".

L'avvenuta disinfezione dei locali e delle attrezzature sarà verificata dai servizi veterinari.

In caso di positività verranno applicate le ulteriori procedure indicate dall'ATS competente per territorio.

**AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA
ROCCA SUSELLA (PV)**

PIANO DI GESTIONE DELLA BIOSICUREZZA

AI SENSI DELL'ORDINANZA REGIONALE N. 7804 del 01/06/2022

GIUGNO 2022

A cura di:

Dott.sse Caterina Cavenago e Raffaella Geremia



Chirò s.n.c. di Caterina Cavenago e Raffaella Geremia
Sede legale e operativa via Isimbardi 32 - 20141 MILANO
tel. e fax. +39.02.39661461
P.IVA CF. 05153300966 - Numero REA: MI - 1800131
E-mail: info@chiro-natura.it
PEC: chirosnc@pec.chiro-natura.it

Chirò s.n.c.
di Caterina Cavenago e
Raffaella Geremia
Via Isimbardi, 32 - 20141 MILANO
P. IVA e C. F.: 05153300966



PREMESSA

Secondo il Reg. UE 2022/440 della Commissione del 16 Marzo 2022, recante modifica dell'allegato I del Reg. UE 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, i Comuni elencati nella zona soggetta a restrizione I in provincia di Pavia sono:

- Bagnaria
- Brallo di Pregola
- Cecima
- Godiasco
- Menconico
- Montesegale
- Ponte Nizza
- Rocca Susella
- Santa Margherita di Staffora
- Val Di Nizza
- Varzi




Fig. 1 – Comuni in area di Restrizione I

Tale restrizione è stata recepita da regione Lombardia con l'Ordinanza n° 7804 del 01/06/2022. "Prevenzione e controllo della diffusione della peste suina africana – Revoca del decreto n. 2522 del 28 febbraio 2022 "prevenzione e controllo della diffusione della peste suina africana – revoca del Decreto n. 859 del 21 gennaio 2022 "ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 117 comma 1 del d.lgs. 112/1998. Misure urgenti per la prevenzione e il controllo della diffusione della peste suina africana" e nuove disposizioni per la prevenzione e il controllo della diffusione della peste suina africana".

Nei comuni sopra riportati, ovvero nell'area soggetta a restrizione I, ricadono i seguenti Istituti faunistici o di protezione (nell'area non sono incluse Zone addestramento cani, Oasi di protezione e aree a Parco naturale):

- ATC: ATC 4 Casteggio Oltrepo Nord e ATC 5 Varzi Oltrepo Sud (inclusi entrambi parzialmente)
- AFV: **Rocca Susella**, Arpesina (inclusa parzialmente), Reganzo, Sarnago e Cegni

- AATV: San Zaccaria
- ZRC: Poggioferrato, Monteacuto, Sant'Ilario, Negruzzo e Le Torraie
- Riserve naturali: Monte Alpe
- SIC/ZSC Monte Alpe e Le Torraie-Monte Lesima
- Parchi di interesse sovracomunale: Oramala Area Pian del Re

L'AFV Rocca Susella ricade nella Zona di restrizione I (Fig.2).




Figura 2 – Localizzazione AFV Rocca Susella (in verde) rispetto alla Zona di Restrizione I (in rosa) e al Torrente Staffora (in blu)

Di seguito si fornisce una breve descrizione delle modalità gestionali del cinghiale e dei riferimenti normativi attualmente in vigore nel territorio lombardo e nello specifico nell'AFV Rocca Susella.

Nel luglio 2017, il Consiglio regionale ha approvato la l.r. n. 19/17 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale

e recupero degli ungulati feriti” (pubblicata sul BURL n. 29 suppl. del 21.07.2017). Tale legge regionale, dispone in merito alla zonizzazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale, da suddividersi in aree idonee e aree non idonee alla presenza del cinghiale. In conseguenza di tale zonizzazione, la gestione della specie può avvenire avvalendosi, nelle aree idonee, sia delle differenti modalità di caccia consentite dalle norme vigenti, sia del controllo, attività regolamentata dalla legge 157/92, art. 19 e dalla l.r. 26/93, art. 41; nelle aree non idonee, la gestione può invece avvenire tramite il controllo e la sola caccia di selezione individuale. La l.r. 19/17, fornisce altresì una serie di prescrizioni su prevenzione e indennizzo dei danni da cinghiale, sulla valorizzazione delle carni e su divieti relativi alle immissioni e all'allevamento della specie.

La Giunta regionale, con Deliberazione 1019 del 17 dicembre 2018 ha approvato la “Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia - attuazione dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 19/2017 "Gestione faunistico venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti".

Sulla base di questi provvedimenti attuativi, il prelievo venatorio del cinghiale può essere effettuato dai titolari di licenza di caccia appositamente abilitati dalla Regione per il territorio di propria competenza.

In particolare, l'AFV Rocca Susella è integralmente compresa in area idonea alla specie (UdG D denominata “Pavia Oltrepo”) come indicato nella figura sottostante.




Figura 3 – Zonizzazione del territorio regionale in Unità di Gestione del cinghiale (Allegato A alla DGR n. XI/273 del 28.06.18): nel riquadro in rosso l'area dell'AFV Rocca Susella, individuata come area IDONEA alla presenza della specie e ricadente nell'Unità D – Pavia Oltrepo

Al momento, per l'AFV Rocca Susella è vigente il Progetto di gestione del cinghiale di durata quinquennale (PPGC2020-2024) approvato da Regione Lombardia con atto n.11414 del 30/09/2020 di Struttura AFCP Pavia-Lodi. Il PPGC è attuato annualmente attraverso lo IAPC (Intervento annuale di prelievo del cinghiale), a seguito di parere favorevole di ISPRA. Le attività di caccia e di controllo della specie cinghiale saranno modulate in base alla situazione epidemiologica e alle risultanze dell'attività di sorveglianza passiva.

In base all'Ordinanza di Regione Lombardia N° 7804 del 01/06/2022, fino all'installazione di una recinzione che limiti il passaggio di cinghiali dalla zona di restrizione II (area infetta) verso i territori in zona di restrizione I, gli interventi nelle aree di restrizione I dovranno essere limitati al prelievo selettivo individuale (in caccia e in controllo, quest'ultimo sotto il coordinamento della Polizia Provinciale) ad ovest del torrente Staffora, mentre nelle aree ad est del torrente Staffora la caccia potrà essere condotta esclusivamente con metodi selettivi, e l'attività di controllo, sempre sotto il coordinamento della Polizia Provinciale, potrà essere condotta con metodi selettivi e collettivi (girata).

Come evidenziato in figura 2, l'AFV Rocca Susella ricade a est del torrente Staffora, pertanto il **prelievo** sarà effettuato in **selezione** dai cacciatori abilitati e in **controllo (selezione e girata)**, sotto il coordinamento della Polizia Provinciale, dagli operatori abilitati al controllo.

La caccia di selezione sarà esercitata nella forma dell'aspetto da appostamento/punto di tiro anche mobile purché sopraelevato, da cacciatori abilitati da Regione Lombardia (oltre ad una formazione specifica in materia di biosicurezza a cura del Dipartimento Veterinario dell'ATS competente per territorio in collaborazione con la U.O. Veterinaria regionale), con il fine di minimizzare i rischi legati allo sparo, evitando il più possibile eventuali ferimenti, un'eventuale distribuzione di parti del corpo dell'animale e/o un eccessivo versamento di liquidi corporei, soprattutto sangue, sul terreno circostante l'abbattimento.

Al fine di aumentare l'efficienza del prelievo in selezione si prevede la possibilità di ricorrere al foraggiamento attrattivo. In base a quanto indicato dalla DGR n. XI / 1761 del 17/06/2019 il foraggiamento dovrà svolgersi secondo le seguenti modalità:

- dovrà essere utilizzato esclusivamente mais in granella;
- dovrà essere somministrato un quantitativo massimo giornaliero di granella di mais pari a un chilogrammo per ogni punto di foraggiamento;
- dovrà essere predisposto non più di un punto di foraggiamento ogni 50 ha di superficie;

- la distribuzione del foraggiamento attrattivo dovrà essere sospesa al termine del periodo di prelievo consentito o al raggiungimento del numero previsto di abbattimenti autorizzati.

Il controllo (LR 26/93 art. 41) potrà essere effettuato all'interno dei confini aziendali dalla Polizia Provinciale che potrà avvalersi di operatori espressamente abilitati dalla Regione, con un'ulteriore formazione specifica in materia di biosicurezza a cura del Dipartimento Veterinario dell'ATS competente per territorio in collaborazione con la U.O. Veterinaria regionale. Tutti gli animali abbattuti in controllo dovranno essere conferiti in un CLS individuato all'interno della zona di restrizione I. Le procedure di biosicurezza che gli operatori adotteranno dopo l'abbattimento in controllo (movimentazione, conferimento, disinfezione abbigliamento e attrezzature, stoccaggio e manipolazione delle carcasse) saranno le stesse esplicitate nel presente elaborato per la caccia.

Il presente elaborato si integra nel più ampio contesto del piano di biosicurezza per il territorio sottoposto a Restrizione I dell'Ambito Territoriale di Caccia Varzi Oltrepo Sud PV5.

Piano di gestione della biosicurezza

Il presente piano di gestione della biosicurezza contiene gli elementi minimi da applicare durante le varie fasi delle operazioni di abbattimento del cinghiale all'interno delle aree sottoposte a restrizione I, sia in caccia sia in controllo, quest'ultimo, come detto in premessa, sotto il coordinamento della Polizia Provinciale, al fine di prevenire la contaminazione indiretta e l'eventuale diffusione del virus in aree indenni. I capi abbattuti possono essere destinati all'autoconsumo esclusivamente all'interno della stessa Zona di restrizione I e solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA.

Il presente piano di gestione della biosicurezza ha validità a seguito di parere positivo del Dipartimento Veterinario dell'ATS competente per territorio e approvazione della U.O. Veterinaria Regionale della DG Welfare.

Cacciatori abilitati al prelievo del cinghiale, operatori addetti al controllo e formazione in tema di biosicurezza

Di seguito si fornisce l'elenco dei nominativi suddiviso per cacciatori che opereranno alle operazioni di abbattimento del cinghiale e operatori abilitati al controllo del cinghiale, quest'ultimo sotto il coordinamento della Polizia Provinciale, nell'AFV Rocca Susella. Si specifica che il personale è in possesso dei titoli abilitativi previsti dalla normativa di settore per le attività venatoria e di controllo.

NOMINATIVO	ABILITATO AL PRELIEVO DEL CINGHIALE	ABILITATO AL CONTROLLO DEL CINGHIALE (art. 41)
PAVESI PIER LUIGI	Sì	Sì
BROCCHETTA MAURO	Sì	Sì
VATAMANU MARINEL	Sì	Sì
PIAZZI GIAN LUIGI	Sì	Sì
MARCHINO DANIELE	Sì	Sì

Il personale indicato per poter operare in biosicurezza riceve una formazione specifica preliminare, a cura del Dipartimento Veterinario dell'ATS competente per territorio in collaborazione con la U.O. Veterinaria regionale, riguardo l'individuazione precoce della malattia, la mitigazione dei rischi di trasmissione del virus e le misure di biosicurezza da applicare durante le operazioni di controllo e di caccia.

L'elenco degli operatori per i quali si chiede la formazione attraverso il corso specifico di cui sopra, potrà essere aggiornato anche dopo l'approvazione del Piano, previa integrazione trasmessa all'ATS competente per territorio.

Verrà tenuta agli atti copia del certificato di avvenuta formazione da parte degli operatori/cacciatori.

Trasporto del cinghiale dal luogo di abbattimento a una struttura designata

Dopo l'abbattimento sarà vietato eviscerare gli animali abbattuti sul campo e lasciare gli organi interni sul terreno. Le eventuali parti di carcassa che a seguito dello sparo si ritrovano sul terreno saranno rimosse e trasferite insieme all'animale abbattuto in appositi contenitori e tutta l'area interessata, compresa quella contenente eventuali perdite di liquidi corporei in particolare sangue, sarà disinfettata con acido citrico (25g/m²).

La carcassa intera, e/o eventuali parti rimosse dal terreno dopo lo sparo, sarà trasportata direttamente in una delle Strutture indicate nel punto successivo obbligatoriamente localizzate all'interno della zona di restrizione I in cui l'animale è stato abbattuto. Al fine di evitare ogni percolazione di liquidi e in particolare del sangue durante lo spostamento degli animali abbattuti, i cacciatori/operatori utilizzeranno contenitori di acciaio/plastica rigida o delle slitte di plastica. Il contenitore contenente la carcassa del cinghiale sarà

trasferito su un veicolo, preferibilmente dedicato solo a questo tipo di utilizzo. Tutta l'attrezzatura utilizzata per il trasporto del cinghiale abbattuto, così come il veicolo utilizzato per il suo trasferimento, qualora necessario, saranno lavati con acqua corrente e disinfettati con disinfettanti elencati nel punto **"Abbigliamento e attrezzature in dotazione presso le strutture designate"** una volta conferita la carcassa presso la struttura segnalata.

Designazione e requisiti delle strutture per la gestione delle carcasse di cinghiale

Il Titolare dell'autorizzazione dell'AFV Rocca Susella ha individuato le seguenti Strutture che si trovano all'interno dei territori dei comuni soggetti a restrizione I:

CASA DI CACCIA

(conferimento cinghiali abbattuti esclusivamente in azione di caccia)

- Località San Paolo snc – 27052 Rocca Susella (PV)

CLS

(conferimento cinghiali abbattuti in azione di caccia e/o controllo)

- Centro per la Lavorazione della Selvaggina (CLS) "Azienda Agricola Bosco Fabrizio" sito in Loc. Casa Schiavo, 18 27050 Val di Nizza (PV)

Tali strutture sono collocate all'interno della Zona di Restrizione I e rispettano i requisiti previsti dall'Ordinanza regionale, in particolare:

- Sono di facile accesso;
- Sono dotate di disinfettanti per ambienti e attrezzature;
- Sono dotate di acqua corrente ed elettricità;
- Sono dotate di cella frigo/frigorifero o congelatore;
- Sono pavimentate e con pareti lavabili;
- Sono dotate di un'area dedicata per le attività di eviscerazione e scuoiamento;
- Sono dotate di barriere per evitare l'ingresso di animali nei locali;
- Sono dotate di un'area per la pulizia e disinfezione degli strumenti e del vestiario;
- Sono dotate di contenitore per lo stoccaggio dei sottoprodotti di origine animale destinati allo smaltimento;
- Sono dotate di barriere di disinfezione all'ingresso (vaschette riempite di disinfettante).

Abbigliamento e attrezzature in dotazione presso le strutture designate

Il personale addetto all'attività di manipolazione e gestione delle carcasse seguirà le seguenti indicazioni:

- Indosserà indumenti e calzature lavabili e facilmente disinfettabili;
- Utilizzerà strumenti dedicati che possono essere facilmente puliti e disinfettati;
- Riporrà tutti i prodotti monouso in sacchetti di plastica e provvedere al corretto smaltimento;

Per la disinfezione dell'abbigliamento e delle attrezzature utilizzerà esclusivamente disinfettanti autorizzati (principi attivi elencati nel Manuale operativo delle pesti suine) di seguito riportati.

A) ELENCO DEI DISINFETTANTI EFFICACI NEI CONFRONTI DEL VIRUS DELLA PESTE SUINA AFRICANA		
➤	Complesso potassio perossimonosolfato+acido malico+acido sulfamico+dodecilbensensulfonato+sodio esametafosfato (Virkon S)	1%
	Irrorazione strutture interne e nebulizzazione ambienti	
➤	Idrossido di Sodio (Soda Caustica)	2%
	Aspersione animali abbattuti, stalle e trattamento delle deiezioni (15 lt/m ³ , pH 10,4 -12)	
➤	Carbonato di sodio (pH 11,6 – 95 °C)	40%
	Irrorazione strutture interne ed esterne, oggetti ed utensili	
➤	Ortofenilfenolo (Environ D)	1%
	Irrorazione strutture interne e nebulizzazione ambienti	
➤	Lysol	5%
	Camion, divise da lavoro, oggetti vari	

Corretto smaltimento dei sottoprodotti

Per le carcasse provenienti esclusivamente da operazioni di caccia, conferita alla Casa di Caccia indicata sopra, sarà il cacciatore/operatore formato che si occuperà di tutti i passaggi di manipolazione della carcassa dall'eviscerazione in poi, adottando tutte le misure di biosicurezza ed utilizzando abbigliamento e attrezzature di cui sopra. I sottoprodotti degli animali abbattuti saranno stoccati in contenitori a tenuta, non accessibili ad animali per essere sistematicamente inviati a impianti di smaltimento. L'invio all'impianto di smaltimento sarà effettuato da ditte specializzate.

Per quanto riguarda il conferimento delle carcasse provenienti da caccia e/o controllo, conferite al Centro di lavorazione Selvaggina, identificato sopra, sarà il personale formato del CLS ad occuparsi di tutti i passaggi di manipolazione della carcassa dall'eviscerazione in poi; i sottoprodotti degli animali abbattuti saranno stoccati in contenitori a tenuta, non accessibili ad animali per essere sistematicamente inviati a

frigorifere/ frigoriferi saranno pulite dopo aver rimosso le carcasse o la carne con i disinfettanti efficaci indicati nel punto “**Abbigliamento e attrezzature in dotazione presso le strutture designate**”.

I capi abbattuti saranno destinati all’autoconsumo esclusivamente all’interno della stessa zona di restrizione e solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA.

Pulizia, disinfezione della struttura e procedure per lo smaltimento dei cinghiali positivi alla PSA

In caso di esito positivo per PSA l’utilizzo della struttura viene sospeso e tutte le carcasse presenti vengono avviate allo smaltimento a cura del Servizio veterinario.

Tutta la struttura sarà pulita e disinfettata comprese celle frigo/frigoriferi, veicoli, strumenti, vestiti sotto la supervisione del Servizio veterinario. Gli addetti alle operazioni di pulizia e disinfezione avranno una specifica formazione debitamente documentata, secondo quanto riportato nel Manuale operativo delle pesti suine. La soluzione disinfettante sarà preparata al momento e utilizzata con un tempo di contatto di almeno 60 minuti e i disinfettanti efficaci sono quelli riportati nel Manuale operativo delle pesti suine e indicati nel punto “**Abbigliamento e attrezzature in dotazione presso le strutture designate**”.

L’avvenuta disinfezione dei locali e delle attrezzature sarà verificata dai servizi veterinari.

In caso di positività verranno applicate le ulteriori procedure indicate dall’ATS competente per territorio.

**AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA
SARNAGO (PV)**

PIANO DI GESTIONE DELLA BIOSICUREZZA

AI SENSI DELL'ORDINANZA REGIONALE N. 7804 del 01/06/2022

GIUGNO 2022

A cura di:

Dott.sse Caterina Cavenago e Raffaella Geremia



Chirò s.n.c. di Caterina Cavenago e Raffaella Geremia
Sede legale e operativa via Isimbardi 32 - 20141 MILANO
tel. e fax. +39.02.39661461
P.IVA CF. 05153300966 - Numero REA: MI - 1800131
E-mail: info@chiro-natura.it
PEC: chirosnc@pec.chiro-natura.it

Chirò s.n.c.
di Caterina Cavenago e
Raffaella Geremia
Via Isimbardi, 32 - 20141 MILANO
P. IVA e C. F.: 05153300966



PREMESSA

Secondo il Reg. UE 2022/440 della Commissione del 16 Marzo 2022, recante modifica dell'allegato I del Reg. UE 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, i Comuni elencati nella zona soggetta a restrizione I in provincia di Pavia sono:

- Bagnaria
- Brallo di Pregola
- Cecima
- Godiasco
- Menconico
- Montesegale
- Ponte Nizza
- Rocca Susella
- Santa Margherita di Staffora
- Val Di Nizza
- Varzi




Fig. 1 – Comuni in area di Restrizione I

Nei comuni sopra riportati, ovvero nell'area soggetta a restrizione I, ricadono i seguenti Istituti faunistici o di protezione (nell'area non sono incluse Zone addestramento cani, Oasi di protezione e aree a Parco naturale):

- ATC: ATC 4 Casteggio Oltrepo Nord e ATC 5 Varzi Oltrepo Sud (inclusi entrambi parzialmente)
- AFV: Rocca Susella, Arpesina (inclusa parzialmente), **Sarnago**, Reganzo e Cegni
- AATV: San Zaccaria
- ZRC: Poggioferrato, Monteacuto, Sant'Ilario, Negruzzo e Le Torraie
- Riserve naturali: Monte Alpe
- SIC/ZSC Monte Alpe e Le Torraie-Monte Lesima
- Parchi di interesse sovracomunale: Oramala Area Pian del Re

L'AFV Sarnago ricade nella Zona di restrizione I (Fig.2).




Figura 2 – Localizzazione AFV Sarnago (in verde) rispetto alla Zona di Restrizione I (in rosa) e al Torrente Staffora (in blu)

Di seguito si fornisce una breve descrizione delle modalità gestionali del cinghiale e dei riferimenti normativi attualmente in vigore nel territorio lombardo e nello specifico nell’AFV Sarnago.

Nel luglio 2017, il Consiglio regionale ha approvato la l.r. n. 19/17 “Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti” (pubblicata sul BURL n. 29 suppl. del 21.07.2017). Tale legge regionale, dispone in merito alla zonizzazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale, da suddividersi in aree idonee e aree non idonee alla presenza del cinghiale. In conseguenza di tale zonizzazione, la gestione della specie può avvenire avvalendosi, nelle aree idonee, sia delle differenti modalità di caccia consentite dalle norme vigenti, sia del controllo, attività regolamentata dalla legge 157/92, art. 19 e dalla l.r. 26/93, art. 41; nelle aree non idonee, la gestione può invece avvenire tramite il controllo e la sola caccia di selezione

individuale. La l.r. 19/17, fornisce altresì una serie di prescrizioni su prevenzione e indennizzo dei danni da cinghiale, sulla valorizzazione delle carni e su divieti relativi alle immissioni e all'allevamento della specie.

La Giunta regionale, con Deliberazione 1019 del 17 dicembre 2018 ha approvato la “Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia - attuazione dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 19/2017 "Gestione faunistico venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti".

Sulla base di questi provvedimenti attuativi, il prelievo venatorio del cinghiale può essere effettuato dai titolari di licenza di caccia appositamente abilitati dalla Regione per il territorio di propria competenza.

In particolare, l'AFV Sarnago è integralmente compresa in area idonea alla specie (UdG D denominata “Pavia Oltrepo”) come indicato nella figura sottostante.




Figura 3 – Zonizzazione del territorio regionale in Unità di Gestione del cinghiale (Allegato A alla DGR n. XI/273 del 28.06.18): nel riquadro in rosso l'area dell'AFV Sarnago, individuata come area IDONEA alla presenza della specie e ricadente nell'Unità D – Pavia Oltrepo

Al momento, per l'AFV Sarnago è vigente il Progetto di gestione del cinghiale di durata quinquennale (PPGC2020-2024) approvato da Regione Lombardia con atto n.11414 del 30/09/2020 di Struttura AFCP Pavia-Lodi. Il PPGC è attuato annualmente attraverso lo IAPC (Intervento annuale di prelievo del cinghiale), a seguito di parere favorevole di ISPRA. Le attività di caccia e di controllo della specie cinghiale saranno modulate in base alla situazione epidemiologica e alle risultanze dell'attività di sorveglianza passiva.

In base all'Ordinanza di Regione Lombardia N° 7804 del 01/06/2022, fino all'installazione di una recinzione che limiti il passaggio di cinghiali dalla zona di restrizione II (area infetta) verso i territori in zona di restrizione I, gli interventi nelle aree di restrizione I dovranno essere limitati al prelievo selettivo individuale (in caccia e in controllo, quest'ultimo sotto il coordinamento della Polizia Provinciale) ad ovest del torrente Staffora, mentre nelle aree ad est del torrente Staffora la caccia potrà essere condotta esclusivamente con metodi selettivi, e l'attività di controllo, sempre sotto il coordinamento della Polizia Provinciale, potrà essere condotta anche con metodi selettivi e collettivi (girata).

Come evidenziato in figura 2, l'AFV Sarnago ricade a est del torrente Staffora, pertanto il **prelievo** sarà effettuato in **selezione** dai cacciatori abilitati e in **controllo (selezione e girata)**, sotto il coordinamento della Polizia Provinciale, dagli operatori abilitati al controllo.

La caccia di selezione sarà esercitata nella forma dell'aspetto da appostamento/punto di tiro anche mobile purché sopraelevato, da cacciatori abilitati da Regione Lombardia (oltre ad una formazione specifica in materia di biosicurezza a cura del Dipartimento Veterinario dell'ATS competente per territorio in collaborazione con la U.O. Veterinaria regionale), con il fine di minimizzare i rischi legati allo sparo, evitando il più possibile eventuali ferimenti, un'eventuale distribuzione di parti del corpo dell'animale e/o un eccessivo versamento di liquidi corporei, soprattutto sangue, sul terreno circostante l'abbattimento.

Al fine di aumentare l'efficienza del prelievo in selezione si prevede la possibilità di ricorrere al foraggiamento attrattivo. In base a quanto indicato dalla DGR n. XI / 1761 del 17/06/2019 il foraggiamento dovrà svolgersi secondo le seguenti modalità:

- dovrà essere utilizzato esclusivamente mais in granella;
- dovrà essere somministrato un quantitativo massimo giornaliero di granella di mais pari a un chilogrammo per ogni punto di foraggiamento;
- dovrà essere predisposto non più di un punto di foraggiamento ogni 50 ha di superficie;
- la distribuzione del foraggiamento attrattivo dovrà essere sospesa al termine del periodo di prelievo consentito o al raggiungimento del numero previsto di abbattimenti autorizzati.

Il controllo (LR 26/93 art. 41) potrà essere effettuato all'interno dei confini aziendali dalla Polizia Provinciale che potrà avvalersi di operatori espressamente abilitati dalla Regione, con un'ulteriore formazione specifica in materia di biosicurezza a cura del Dipartimento Veterinario dell'ATS competente per territorio in collaborazione con la U.O. Veterinaria regionale. Tutti gli animali abbattuti in controllo dovranno essere conferiti in un CLS individuato all'interno della zona di restrizione I. Le procedure di biosicurezza che gli operatori adotteranno dopo l'abbattimento in controllo (movimentazione, conferimento, disinfezione

abbigliamento e attrezzature, stoccaggio e manipolazione delle carcasse) saranno le stesse esplicitate nel presente elaborato per la caccia.

Il presente elaborato si integra nel più ampio contesto del piano di biosicurezza per il territorio sottoposto a Restrizione I dell'Ambito Territoriale di Caccia Varzi Oltrepo Sud PV5.

Piano di gestione della biosicurezza

Il presente piano di gestione della biosicurezza contiene gli elementi minimi da applicare durante le varie fasi delle operazioni di abbattimento del cinghiale all'interno delle aree sottoposte a restrizione I, sia in caccia sia in controllo, quest'ultimo, come detto in premessa, sotto il coordinamento della Polizia Provinciale, al fine di prevenire la contaminazione indiretta e l'eventuale diffusione del virus in aree indenni. I capi abbattuti possono essere destinati all'autoconsumo esclusivamente all'interno della stessa Zona di restrizione I e solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA.

Il Presente piano di gestione della biosicurezza ha validità a seguito di parere positivo del Dipartimento Veterinario dell'ATS competente per territorio e approvazione della U.O. Veterinaria Regionale della DG Welfare.

Cacciatori abilitati al prelievo del cinghiale, operatori addetti al controllo e formazione in tema di biosicurezza

Di seguito si fornisce l'elenco dei nominativi suddiviso per cacciatori che opereranno alle operazioni di abbattimento del cinghiale e operatori abilitati al controllo del cinghiale, quest'ultimo sotto il coordinamento della Polizia Provinciale, nell'AFV Sarnago. Si specifica che il personale è in possesso dei titoli abilitativi previsti dalla normativa di settore per le attività venatoria e di controllo.

NOMINATIVO	ABILITATO AL PRELIEVO DEL CINGHIALE	ABILITATO AL CONTROLLO DEL CINGHIALE (Art. 41)
BISSARO PAOLO	Sì	Sì
BOSCO MAURO	Sì	Sì
PERCIVALLE GIANLUCA	Sì	Sì
REALE MATTEO	Sì	Sì

NOMINATIVO	ABILITATO AL PRELIEVO DEL CINGHIALE	ABILITATO AL CONTROLLO DEL CINGHIALE (Art. 41)
RAINOLDI PIERMARIO	Sì	Sì
BUTTI LORENZO	Sì	NO
PAGANI GIAMBATTISTA	Sì	NO
RUFFO GAETANO	Sì	NO
COLOMBO GIORGIO	Sì	NO
JELMINI ROBERTO	Sì	NO
PELLEGRINO MASSIMO	Sì	NO
ANTONINI ALBERTO	Sì	NO
COMO MARCO	Sì	NO

Il personale indicato per poter operare in biosicurezza riceve una formazione specifica preliminare, a cura del Dipartimento Veterinario dell'ATS competente per territorio in collaborazione con la U.O. Veterinaria regionale, riguardo l'individuazione precoce della malattia, la mitigazione dei rischi di trasmissione del virus e le misure di biosicurezza da applicare durante le operazioni di controllo e di caccia.

L'elenco degli operatori per i quali si chiede la formazione attraverso il corso specifico di cui sopra, potrà essere aggiornato anche dopo l'approvazione del Piano, previa integrazione trasmessa all'ATS competente per territorio.

Verrà tenuta agli atti copia del certificato di avvenuta formazione da parte degli operatori/cacciatori.

Trasporto del cinghiale dal luogo di abbattimento a una struttura designata

Dopo l'abbattimento sarà vietato eviscerare gli animali abbattuti sul campo e lasciare gli organi interni sul terreno. Le eventuali parti di carcassa che a seguito dello sparo si ritrovano sul terreno saranno rimosse e trasferite insieme all'animale abbattuto in appositi contenitori e tutta l'area interessata, compresa quella

contenente eventuali perdite di liquidi corporei in particolare sangue, sarà disinfettata con acido citrico (25g/m²).

La carcassa intera, e/o eventuali parti rimosse dal terreno dopo lo sparo, sarà trasportata direttamente in una delle Strutture indicate nel punto successivo obbligatoriamente localizzate all'interno della zona di restrizione I in cui l'animale è stato abbattuto. Al fine di evitare ogni percolazione di liquidi e in particolare del sangue durante lo spostamento degli animali abbattuti, i cacciatori/operatori utilizzeranno contenitori di acciaio/plastica rigida o delle slitte di plastica. Il contenitore contenente la carcassa del cinghiale sarà trasferito su un veicolo, preferibilmente dedicato solo a questo tipo di utilizzo. Tutta l'attrezzatura utilizzata per il trasporto del cinghiale abbattuto, così come il veicolo utilizzato per il suo trasferimento, qualora necessario, saranno lavati con acqua corrente e disinfettati con disinfettanti elencati nel punto **"Abbigliamento e attrezzature in dotazione presso le strutture designate"** una volta conferita la carcassa presso la struttura segnalata.

Designazione e requisiti delle strutture per la gestione delle carcasse di cinghiale

Il Titolare dell'autorizzazione dell'AFV Sarnago ha individuato la seguente Struttura di conferimento, sia per i cinghiali abbattuti in selezione sia in controllo, quest'ultimo attuato sotto il coordinamento della Polizia Provinciale, che si trova all'interno dei territori dei comuni soggetti a restrizione I:

- *Centro per la Lavorazione della Selvaggina (CLS) "Azienda Agricola Bosco Fabrizio" sito in Loc. Casa Schiavo, 18 27050 Val di Nizza (PV).*

Tale struttura è collocata all'interno della Zona di Restrizione I e rispetta i requisiti previsti dall'Ordinanza regionale, in particolare:

- È di facile accesso;
- È dotata di disinfettanti per ambienti e attrezzature;
- È dotata di acqua corrente ed elettricità;
- È dotata di cella frigo/frigorifero o congelatore;
- È pavimentata e con pareti lavabili;
- È dotata di un'area dedicata per le attività di eviscerazione e scuoiamento;
- È dotata di barriere per evitare l'ingresso di animali nei locali;
- È dotata di un'area per la pulizia e disinfezione degli strumenti e del vestiario;
- È dotata di contenitore per lo stoccaggio dei sottoprodotti di origine animale destinati allo smaltimento;

- È dotata di barriere di disinfezione all'ingresso (vaschette riempite di disinfettante).

Abbigliamento e attrezzature in dotazione presso le strutture designate

Il personale addetto all'attività di manipolazione e gestione delle carcasse seguirà le seguenti indicazioni:

- Indosserà indumenti e calzature lavabili e facilmente disinfettabili;
- Utilizzerà strumenti dedicati che possono essere facilmente puliti e disinfettati;
- Riporrà tutti i prodotti monouso in sacchetti di plastica e provvedere al corretto smaltimento;

Per la disinfezione dell'abbigliamento e delle attrezzature utilizzerà esclusivamente disinfettanti autorizzati (principi attivi elencati nel Manuale operativo delle pesti suine) di seguito riportati.

A) ELENCO DEI DISINFETTANTI EFFICACI NEI CONFRONTI DEL VIRUS DELLA PESTE SUINA AFRICANA		
➤ Complesso potassio perossimonosolfato+acido malico+acido sulfamico+dodecilbensulfonato+sodio esametafosfato (Virkon S)	1%	Irrorazione strutture interne e nebulizzazione ambienti
➤ Idrossido di Sodio (Soda Caustica)	2%	Aspersione animali abbattuti, stalle e trattamento delle deiezioni (15 lt/m ³ , pH 10,4 -12)
➤ Carbonato di sodio (pH 11,6 – 95 °C)	40%	Irrorazione strutture interne ed esterne, oggetti ed utensili
➤ Ortofenilfenolo (Environ D)	1%	Irrorazione strutture interne e nebulizzazione ambienti
➤ Lysol	5%	Camion, divise da lavoro, oggetti vari

Corretto smaltimento dei sottoprodotti

Premesso che la carcassa, abbattuta sia in caccia sia in controllo, sarà conferita al CLS identificato sopra, il cui personale formato si occuperà di tutti i passaggi di manipolazione della carcassa dall'eviscerazione in poi; i sottoprodotti degli animali abbattuti saranno stoccati in contenitori a tenuta, non accessibili ad animali per essere sistematicamente inviati a impianti di smaltimento. Lo stoccaggio dei sottoprodotti e l'invio all'impianto di smaltimento avverranno a cura del CLS.

Campionamento

Le operazioni di campionamento dei cinghiali abbattuti saranno condotte esclusivamente nel CLS indicato. Il campione per il test (milza) verrà prelevato dalla carcassa direttamente dal Veterinario Ufficiale oppure da personale formato del CLS, e inviato all'IZSLER, per il tramite dei Servizi veterinari. Ogni campione sarà accompagnato dalla scheda di conferimento animali selvatici allegata alla DGR 13852 del 18/10/2021 "Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica" e di seguito riportata.

PIANO REGIONALE DI MONITORAGGIO E CONTROLLO SANITARIO DELLA FAUNA SELVATICA
Allegato A

Allegato I.
Regione Lombardia
CONFERIMENTI DI ANIMALI SELVATICI

Cognome e Nome _____
Indirizzo _____ Comune _____
Qualifica _____ Recapito telefonico _____
Compreensorio/Ambito territoriale di caccia _____
ATS _____ distretto di _____ Veterinario _____

N° campioni _____ Stato conservazione materiale: - FRESCO - CONGELATO

Materiale: - CARCASSA - SANGUE - MUSCOLO - TESTA - VISCERI - FECE - ALTRO _____

Barriera con una X la casella corrispondente alla specie, al sesso ed all'età

SPECIE	SESSO	ETA'
- Capriolo	- MASCHIO	Classe 0 Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4
- Camoscio	- FEMMINA	Anni: _____
- Cervo		
- Mufone		
- Cinghiale		
- Altro _____		

SPECIE	SESSO	ETA'
- Lepre		- Giovane - Adulto
- Volpe	- MASCHIO	- Giovane - Adulto
- Altro.....	- FEMMINA	- Giovane - Adulto

Animale: - ABBATTUTO (Sorveglianza Attiva) - TROVATO MORTO (Sorveglianza Passiva) - DA CATTURA

Data di Ritrovamento/Abbattimento: _____

Numero identificativo: _____

Luogo: Comune _____ Località _____
Riserva/ZRC/ZRA/Oasi faunistica _____

Segni di malattia: - DIFFICOLTA' NEL MOVIMENTO - DIFFICOLTA' RESPIRATORIE - LESIONI CUTANEE
- LESIONI OCULARI - IMBRATTAMENTO POSTERIORE - TRAUMI/PREDAZIONI
- ALTRO _____

Referente per territorio _____ Firma conferente _____

13

Stoccaggio sicuro in loco dei cinghiali abbattuti fino all'esito negativo del test per PSA

cinghiali saranno identificati individualmente tramite la fascetta inamovibile applicata durante l'attività di controllo o venatoria, e stoccati all'interno delle celle frigorifere/frigoriferi della Struttura suindicata; non potranno lasciare la struttura prima di aver acquisito l'esito negativo dei test di laboratorio.

Le carcasse presenti in contemporanea all'interno della struttura in attesa del risultato dell'esito del campione, al fine dell'assegnazione al consumo, saranno considerate come un unico lotto e liberalizzate esclusivamente a seguito dell'acquisizione del risultato del test di tutte le carcasse. In ogni caso le celle frigorifere/ frigoriferi saranno pulite dopo aver rimosso le carcasse o la carne.

I capi abbattuti saranno destinati all'autoconsumo esclusivamente all'interno della stessa zona di restrizione e solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA.

Pulizia, disinfezione della struttura e procedure per lo smaltimento dei cinghiali positivi alla PSA

In caso di esito positivo per PSA l'utilizzo della struttura viene sospeso e tutte le carcasse presenti vengono avviate allo smaltimento a cura del Servizio veterinario.

Tutta la struttura sarà pulita e disinfettata comprese celle frigo/frigoriferi, veicoli, strumenti, vestiti sotto la supervisione del Servizio veterinario. Gli addetti alle operazioni di pulizia e disinfezione avranno una specifica formazione debitamente documentata, secondo quanto riportato nel Manuale operativo delle pesti suine. La soluzione disinfettante sarà preparata al momento e utilizzata con un tempo di contatto di almeno 60 minuti e i disinfettanti efficaci sono quelli riportati nel Manuale operativo delle pesti suine e indicati nel punto "**Abbigliamento e attrezzature in dotazione presso le strutture designate**".

L'avvenuta disinfezione dei locali e delle attrezzature sarà verificata dai servizi veterinari.

In caso di positività verranno applicate le ulteriori procedure indicate dall'ATS competente per territorio.